

TORNATA DEL 19 APRILE 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEPRETIS.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione generale dello schema di legge sulla cospirazione contro la vita dei Sovrani stranieri, sull'assassinio politico, e sulla composizione del giurì — Proseguimento del discorso del deputato Sineo contro il progetto — Discorso del ministro guardasigilli in difesa del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

BOBSON, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri manda dieci copie dei documenti relativi alla questione del *Cagliari* stati pubblicati dal Governo inglese. Questi documenti saranno deposti nella biblioteca e negli archivi.

MELIS presta giuramento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONTRO I REATI DI COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI SOVRANI STRANIERI E SULL'ASSASSINIO POLITICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge relativo alla cospirazione contro la vita dei sovrani e dei capi dei Governi esteri, all'apologia dell'assassinio politico, ed alla formazione delle liste semestrali dei giurati.

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare per proseguire il suo discorso.

SINEO. La Camera mi avrà per iscusato se insisto nella difesa della nostra legislazione riguardo alla parte che concerne l'ordinamento dei giurati ed i reati di stampa.

Molte volte ci si adduce l'esempio dell'Inghilterra, ed io vi invito, signori, ad imitare gli Inglesi, ad imitarli nella giusta ripugnanza che essi hanno per l'imitazione.

Da ottant'anni vi ha nella vicina Francia fabbrica perenne di leggi. Nessun paese ha maggiori relazioni, maggiore contatto colla Francia di quello che ne abbia l'Inghilterra. Eppure in questi ottant'anni non si vede che una volta sola gli Inglesi abbiano preso esempio dalla Francia per riformare la loro legislazione.

Questa ripugnanza ha il suo fondamento in alti dettami di sapienza politica.

Ciascuna nazione ha la sua particolare fisionomia che deve conservare, ha speciali principii, ai quali debbe informare tutti gli atti suoi, sia governativi, sia legislativi. Prima dunque di riformare le nostre leggi sulla stampa, facciamo ciò che farebbero gli Inglesi; interroghiamo i principii che servivano di base alla nostra speciale legislazione e guardiamoci dall'ammettere imprudenti riforme che possono produrre, se non altro, una pericolosa disarmonia nel nostro diritto pubblico.

Le censure fatte all'organizzazione dei giurati per delitti di stampa, o signori, tendono ben più in alto. Nei discorsi che si sono pronunciati per condurvi ad una riforma della legge sui giurati, non vi ha frase che non colpisca la nostra legge elettorale.

Ora, o signori, dopo lo Statuto nulla avvi di più importante della legge elettorale, e quando si crede di farne in quest'Aula una pubblica censura, esaminiamo almeno con calma e prudenza i fondamenti di questa amara censura.

Se i giurati non sono capaci di intendere il valore politico di uno scritto, come potranno essi intendere il valore politico delle gravi questioni che di quando in quando essi sono chiamati a giudicare in ultima istanza? Signori, se voi respingerete la legge che vi è stata presentata, il Ministero avrà facoltà di fare un appello al corpo elettorale. Questo sarà chiamato a giudicare tra quelli che sostengono il progetto e quelli che lo impugnano.

Il corpo elettorale giudicherà il valore dei discorsi dell'onorevole Mamiani e del signor presidente del Consiglio. Entrerà nelle viscere della questione che dipende dal vostro voto. E questi elettori che possono essere chiamati a decidere le più alte, le più gravi questioni che possono dibattersi in un Parlamento, non potranno dichiarare quale sia l'influenza che possa avere secondo i tempi un articolo di un libro o di un giornale?

Questo è, o signori, lo spirito della nostra legge sulla stampa. Nel 1848 quelli che erano chiamati a gettare

i fondamenti della Costituzione avvertirono che due grandi elementi di vita pubblica stavano per introdursi nel nostro paese: il Parlamento e la stampa; la stampa, la quale era forse non chiamata ad avere un'influenza minore di quella del Parlamento. L'uno e l'altro, elementi di vera potenza popolare, furono affidati allo stesso corpo sovrano, al corpo elettorale.

È un'idea speciale, propria della nostra Costituzione, è il principio consacrato da coloro che primi furono chiamati ad aprirci l'era della libertà.

Non è difficile l'intendere questa teoria.

Se gli elettori erano chiamati a nominare i rappresentanti della nazione e dare norma ineluttabile al Governo, era ben naturale che a loro fosse riservato di giudicare sino a qual punto la stampa potesse coadiuvare od inceppare l'opera governativa.

Questo principio, che è fondamento al nostro diritto pubblico, non ha niente in se stesso che non sia eminentemente razionale. È eminentemente logico il volere che il diritto di frenare la stampa, di porre i limiti a quel grande elemento di vita pubblica, sia affidato agli stessi ai quali è affidata la facoltà di creare i legislatori.

Vediamo tuttavia se nella pratica, per ben dieci anni, siano risultati assurdi tali, tali inconvenienti, così grandi mali, per cui si debba tornare indietro e cancellare da questo nostro diritto pubblico quel principio che fu sancito dalla saviezza di coloro che presiedevano ai destini dello Stato nel 1848.

Nella seduta precedente io vi ho addotti fatti, ed ho principiato dalle epoche che precedettero la battaglia di Novara; ho citati i due soli processi di stampa che si agitarono in Torino nel 1848 e nel principio del 1849. Feci sosta al giorno 8 marzo 1849. Molti tra quelli che mi ascoltano debbono ricordarsi di quell'epoca solenne: 8 marzo 1849! I fautori delle idee municipali eransi momentaneamente impossessati del più grande ingegno che comparve sul nostro orizzonte politico, Gioberti. (*Susurro*) Gioberti era stato da loro sedotto, aveva ripudiati i suoi antichi amici, e li aveva abbandonati lasciando loro le redini dello Stato.

Quella popolarità che accompagnava il nome di Gioberti tutta lo seguiva in questa specie di volontario ostracismo: sulle piazze di Torino, nei caffè, nei luoghi pubblici, dovunque erano aperte sottoscrizioni per chiedere al Re che ridonasse la sua fiducia a Gioberti, che desse ripulsa ai consigli dei ministri che rimanevano, della Camera che li appoggiava.

Non giova nascondere, o signori, le petizioni che per Torino correvano, coprendosi di innumerevoli firme, erano dirette contro il Ministero e contro la Camera.

Erano convocati i giurati, forse quasi tutti, la maggior parte certamente sottoscrittori di quelle ostili petizioni, e tuttavia, chiamati a giudicare sopra un insulto fatto alla Camera, questi elettori così vivamente commossi, soggetti a così grave prevenzione, venivano a votare per la condanna di chi aveva insultata la Camera, da essi, non dirò odiata, ma certamente poco riverita ed amata.

Lasciamo Torino per un momento, e andiamo a Casale. È il 1850.

Dopo la battaglia di Novara, gli uomini che avevano più caldamente promossa la causa della libertà interna e della indipendenza italiana avevano necessariamente dovuto volgere il loro pensiero ad altre cure; ripigliavano tranquillamente, ma con incessante spirito di progresso, l'opera di quelle riforme che erano destinate a completare lo Statuto; opera interrotta dalla guerra contro l'Austria.

Ma, o signori, a questo intendimento si opponevano le stesse mire e gli stessi uomini, per la cui opera era stata guasta la grande impresa dell'indipendenza italiana. Quando si vuole impedire il progresso vi sono alcuni fantasmi al servizio del partito della resistenza: il pugnale, la repubblica, il socialismo. Il pugnale, col quale si spaventano i principi; la repubblica, che incute timore ai grandi proprietari, ai ricchi banchieri; il socialismo, che spaventa tutti. Ecco dunque che ad ogni voce che partiva dagli antichi uomini della libertà, da quelli che avevano più caldamente domandato la Costituzione, da quelli che avevano patrocinata la causa italiana, la comune accusa era, presso al principe la minaccia del pugnale, presso gli altri, repubblica e socialismo. Fra i giornali che, ad onta di queste ostili voci, tennero più coraggiosamente alto il vessillo delle savie riforme, eravi il *Carroccio* di Casale; giornale fondato da Pier Dionigi Pinelli, ma ben tosto passato in mani più energiche, e per lungo tempo più conseguenti. (*Ilarità*)

Ebbene, o signori, questo giornale si odiava, perchè voleva il progresso non ostante il Ministero che, a mio avviso, non lo voleva. Una parola sfuggita alla redazione dà luogo al Ministero di vedere nel giornale l'ombra del socialismo; subito un processo al giornale del socialismo. Quanto vi fosse di socialismo in quell'articolo ve ne fa testimonianza il nome del direttore del giornale, francamente liberale, ma non socialista, ed il nome dei difensori, fra i quali ricorderò l'onorevole Rattazzi, il quale sicuramente non sarebbesi incaricato di difendere il socialismo.

Ma, o signori, la causa doveva agitarsi a Casale; Casale, paese dei banchieri, paese dei grandi e dei piccoli proprietari, e di un'industria che ha bisogno della pace e di quell'organizzazione sociale, alla quale sostanzialmente siamo tutti affezionati. Il socialismo doveva spaventare tutti questi elettori; ma essi non se ne spaventarono ed assolsero il *Carroccio*.

Si sono specialmente denunciati da un onorevole oratore, da un oratore che, per ispecialissime circostanze, doveva forse essere più informato di alcuni altri di ciò che si passava a Genova, si sono denunciati specialmente i giurati di quella città. Ci si disse: vedete con che astio si scagliano contro una minoranza rappresentata dal giornale il *Cattolico*; contro esso le condanne in una sproporzione enorme, mentre l'*Italia e Popolo* fu quasi sempre assolta, e fu persino assolta la *Maga*.

È ben facile, o signori, il rispondere a questa obie-

zione. In primo luogo, riguardo alle frequenti condanne del *Cattolico*, io me ne appello a tutti quelli che sono qui presenti, a quelli che mi stanno dirimpetto ed a quelli che mi attorniano, e domando loro se Genova sia una città che abbia poi tanta avversione alle idee che in parte sono rappresentate dal *Cattolico*. Certamente fra tutte le città del regno Genova è quella in cui il sentimento religioso è più profondamente radicato. Nè io le ne faccio rimprovero, perchè credo che la libertà, laddove fu più robusta, laddove fu profondamente radicata, germogliò e si alzò rigogliosa sotto l'influenza del sentimento religioso.

Furono i puritani che radicarono la libertà anglicana; furono i puritani che radicarono la libertà negli Stati Uniti di America, e senza i cattolici del Belgio non so se quel paese si sarebbe sottratto alla dominazione dell'Olanda. (*Movimenti in sensi diversi*) Con tutto ciò io non voglio che si dia troppo largo campo all'idea di molti che si professano cattolici, ma coi fatti e coi voti non sempre corrispondono a questa idea. Comunque, nessuno potrà negarmi che nella città di Genova, come io diceva poco fa, il sentimento cristiano, il sentimento religioso, il sentimento cattolico è sviluppatissimo, e spesse volte influisce nella scelta dei deputati. Ebbene, quando in quel paese troviamo che più spesso che non altrove si sono condannati giornali che giustamente o ingiustamente, a proposito o fuori di proposito, pretendono di portare la bandiera del cattolicesimo, io vi domando se questo non sia un argomento per dire che gli elettori di quella città sanno vincere le loro pretese, e giudicare secondo la propria coscienza.

Ma, o signori, avvi una ragione ancora più semplice con la quale si spiega il fenomeno notato dall'onorevole Buffa. Un processo, prima che s'ia istituito e condotto a termine, ha bisogno del concorso di molti poteri o quasi poteri; un processo in materia di stampa o in materia politica non si istituisce salvochè il Ministero pubblico di ogni dipartimento prenda le istruzioni del signor guardasigilli e per mezzo di esso conosca la volontà dell'intero Gabinetto. Ora io non so in verità se dal 1849 a questo punto il Gabinetto sia stato piuttosto disposto a far procedere contro l'*Italia e Popolo* o contro il *Cattolico*. Ma posso dire, senza discendere ad una inopportuna personalità, perchè io parlo di cose che furono fatte manifeste dalla pubblica discussione e ripetute incontrastate dalla stampa, che in queste cose, ad aggravare le condizioni degli scrittori dell'uno o dell'altro partito, oltre l'impulso dei ministri, avvi anche la privata opinione di coloro che rappresentano il fisco. Ed io domando ai Liguri che siedono in questa Camera se per molti anni essi non abbiano dovuto convincersi che il Ministero pubblico era retto colà da questa idea di andare con molto maggiore severità contro i repubblicani veri o pretesi, anzichè contro i giornali del colore del *Cattolico*!

Naturalmente in questi contrasti tra la coscienza del Ministero pubblico e la necessità di dare una soddisfazione alla giustizia, bisogna ben credere che il Ministero

pubblico era tratto pei capelli tuttavolta che bisognava porgere istanza contro il *Cattolico*.

Non si meravigli dunque l'onorevole Buffa se in allora i liguri giurati, quantunque in gran parte propensi agli accusati, tuttavia li condannavano.

Ma ben diversa era la tendenza quando si trattava di giornali di altro colore; il menomo pretesto serviva per dare luogo all'accusa; si facevano accuse a Genova come a Torino e a Casale; accuse di cui si sarebbe trovato difensore persino l'onorevole Rattazzi, e non era da stupire che i giurati, in tutta coscienza, fossero disposti ad assolvere gli accusati.

Ho dimostrato che i giurati e piemontesi e liguri resero costantemente omaggio alla giustizia, frenando le proprie tendenze, vincendo le proprie prevenzioni. Mi resta ora da compiere al grave dovere di porre in confronto le loro decisioni con quelle dei tribunali ordinari, e cercare se i membri inamovibili dell'ordine giudiziario, al pari dei giurati, siano stati sempre giusti ed imparziali.

Ho protestato nella tornata di sabato, ed amo di ripetere, che ben di rado si debbono discutere in questa Aula le decisioni dei magistrati, delle Corti, dei giudici legittimi. Ma poichè e dall'onorevole Mamiani e dall'onorevole Farini e dall'onorevole Buffa, e non so da chi altri, si è creduto di fare una requisitoria contro quei magistrati sovrani che si chiamano giurati, bisogna ben vedere se vi siano altri giudici nel regno, i quali si sottraggano più facilmente alle prevenzioni.

È questo un argomento delicatissimo, che, spero, tratterò con moderazione e riserbatezza.

La legge sulla stampa, signori, ha voluto che questa specie di potere, che si chiama giornalismo, che si chiama scrittore di pubbliche cose, avesse a suo favore questa grande, ma indispensabile guarentigia. Il valore d'uno stampato è determinato in grado eminente dalla opportunità, dalle combinazioni di tempo che ne accompagnano la pubblicazione. Ciò che oggi è delittuoso, forse domani sarà aseritto a lode, e ciò che domani sarà aseritto a lode, forse tre mesi dopo essere potrà cagione di aspri e meritati rimproveri. Ecco perchè in quella legge sulla stampa, che forse racchiude in sè maggiore sapienza di quello che pensano i suoi detrattori, si è dichiarato che dopo tre mesi di pubblicità, nessuno possa essere accusato per delitti di stampa.

Ebbene, o signori, non ostante questo principio, che è fondato sopra una così evidente ragione di pubblica necessità, noi abbiamo veduto in un atto di accusa, che è omai famoso, cumularsi contro un gerente di un giornale tutte le colpe che da dieci anni in qua egli aveva potuto commettere e di tutto questo cumulo di colpe, non mai denunciate in gran parte, spesse volte oggetto di splendide assolutorie, di questo cumulo si fece il soggetto della più grave delle accuse, e quest'accusa, o signori, trasse l'accusato ad una delle più terribili, delle più infamanti delle pene. E direte, o signori, dopo di ciò, ponendo la decisione in confronto colla legge elettorale, direte che i giudici nominati dal Re sono sog-

getti a minori prevenzioni, sono più giusti che i giudici del fatto nominati dalla legge?

Passiamo per un momento in Sardegna. In Sardegna, ci si dice, non vi fu condanna di giornali. Dunque non avvi colà giustizia repressiva.

E perchè non si preferisce di dire che i Sardi sono così savii e buoni che non fecero nessun articolo da meritare una pena? Ma io non mi contento di retorquiere così l'argomento; ho in mano prova assai più stringente. Come il *Carroccio* in Casale, così la *Gazzetta Popolare* in Cagliari si era alzata maestra savia e temperata di un giusto progresso, conforme ai fondamenti della nostra Costituzione. Ma questo non conveniva a chi ci reggeva, nè ai loro organi nella Sardegna; bisognava a tutto costo spegnere quel giornale. Si andava allora contro la *Gazzetta Popolare* colle stesse armi con le quali si combatte in ora l'*Italia e Popolo*; si denunciava ai giurati; i giurati, non trovando colpa, assolvevano.

Allora si inventa un delitto che dia modo di sopprimere il giornale e condannare forse alla perpetuità, od almeno alla decennalità di durissima pena il benemerito direttore; e dico benemerito, o signori, e con me lo dicono i Sardi, che tosto lo mandavano a sedere su questi stalli come deputato di quella provincia.

Ebbene, questo deputato, che voi avete conosciuto, amato, stimato, come dedito ad un savio progresso, protettore della proprietà e della famiglia, questo deputato, se fosse dipeso dalla giustizia dei magistrati sardi, giacerebbe ancora adesso in oscuro carcere, e ci volle l'autorità della Corte di cassazione per rompere la iniqua sentenza e dichiarare che sotto simili mendicanti miseri pretesti non si poteva fare frode alla libertà della stampa. (Bravo! *dalla sinistra*)

Passiamo da un'estremità del regno all'altra; seguitemi per un momento nella Savoia.

Anche per la Savoia dichiaro che io ho profonda stima e sincero ossequio alla sua magistratura; ma è l'effetto di certe posizioni il ricevere qualche volta alcune prevenzioni che sono determinate da idee tradizionali e dalla carriera che si segue.

La *Gazzetta del Popolo* di Torino, non sospetta a molti fra quelli che mi ascoltano, aveva inserito un articolo il quale, a mio avviso, non era colpevole; e non soltanto a mio avviso, ma all'avviso dei signori ministri, che, vedendo quell'articolo, non credettero di doverne promuovere l'accusa, e lo stesso Ministero pubblico torinese, che il signor presidente del Consiglio crede tanto ansioso di ottenere condanne in materia di stampa, si astenne dall'eccitare il menomo dubbio intorno all'innocenza di quello scritto. Era uno scritto con cui, un po' duramente, si denunciavano certi abusi del clero.

Quell'articolo viene tradotto in francese; questa traduzione è incriminata. Io sono stato chiamato a difenderlo, e mi era facile difesa; non feci che prendere alcuni testi dei Santi Padri, non stampati a Lucca, nè alterati da verun frate, ma testi genuini, i quali dicevano precisamente quanto aveva scritto la *Gazzetta del*

Popolo. Ma non sarà permesso di tradurre in italiano o in francese i testi dei Santi Padri? (*Si ride*) Ebbene, questa difesa non bastò; l'imprudenza del traduttore francese, sebbene appoggiato all'autorità dei Santi Padri, all'esempio di quanto erasi passato in Torino, alla tolleranza del Ministero, all'assenso del fisco torinese, al silenzio della magistratura piemontese, al plauso, potrei dire, di tutto il Piemonte, fu scontata caramente, perchè il carcere sopravveniva a fargli pagare tanta audacia. E direte ancora che vi sono corpi giudiziari soggetti a molto minori prevenzioni che non sieno i giurati?

Al di sopra di tutte le quistioni che si risolveranno per opera dei giurati, stettero quelle agitatesi per ordine del signor ministro di grazia e giustizia contro coloro che poterono sembrare avere violato l'articolo 24 della legge sulla stampa, facendo l'apologia di uno dei più pericolosi, dei più gravi reati, del regicidio.

Ritorniamo ai giurati torinesi, che pei primi ancora furono chiamati a conoscere su questa materia.

Un giovane poeta, il signor Del Re, nato in terra napoletana, scrisse alcuni versi dopo l'attentato di Agésilao Milano. Si denunciava questo scritto ai giurati torinesi. Credete forse che, mossi da simpatia per il giovane autore, abbiano essi voluto perdonargli la grave colpa? No, signori; v'ingannereste. Solo il rappresentante del Ministero pubblico, per troppo zelo di assecondare le viste del guardasigilli, mancò il suo colpo, e mise i giurati nella necessità di assolvere l'accusato. Ecco come avvenne.

La legge punisce la pubblicità data col mezzo della stampa; la stampa di Del Re era stata afferrata dal fisco nel suo primo nascere; nessuno l'aveva veduta, nessuno aveva potuto leggerla, e i difensori del Del Re si valsero egregiamente di questa circostanza. Come volete accusare di pubblicità l'autore di uno scritto che non è stato pubblicato? Manca il corpo del delitto; la legge della stampa punisce non il desiderio, ma il fatto della pubblicazione. Questo fu il sistema degli egregi oratori che furono chiamati a difendere il Del Re; ed io posso assicurarvi, o signori, che questo fu l'unico motivo per cui i giurati torinesi si videro costretti ad assolverlo.

Finalmente venne il gran processo che così profondamente commosse il presidente del Consiglio, da fargli concepire la bella legge che ora siete chiamati a discutere.

La Ragione, giornale il più pacifico ed innocente (*Ilarità*), specialmente allora perchè non era letto quasi da nessuno (*Ilarità generale*), giornale che aveva per insegna moderazione somma ed ossequio ai poteri costituzionali, inserisce un articolo, in cui, lo ha detto l'altro giorno l'onorevole Tecchio, che ben conosce le circostanze del caso, questo giornale esecrava il regicidio. L'esecrazione era letteralmente espressa nell'articolo con le parole le più precise. « Ma (disse l'onorevole presidente del Consiglio, e ripeterono con lui gli agenti fiscali) questo non può essere che un'ironia, perchè i re-

pubblicani che vengono ad esecrare il regicidio, certamente nol fanno col cuore sincero. »

A voi basta senza dubbio, o signori, il sentire l'esposizione di questo sistema d'accusa per capire quanto bene i giurati si apponessero assolvendo l'accusato. I giurati, ai quali fu messo avanti, coll'eloquenza solita del nostro distintissimo collega, l'intero andamento di questo giornale, ben si persuasero che *La Ragione* aveva sinceramente esecrato il regicidio, e che quindi, ben lungi dal meritare una pena, essa non doveva avere che encomi.

Si è detto dall'onorevole presidente del Consiglio che questa assolutoria dispiacque talmente all'onorevole capo del Ministero pubblico di Torino, che egli per questo domandò la sua demissione.

Potrebbe darsi che il signor presidente del Consiglio non avesse capito bene donde provenisse il motivo della demissione domandata; potrebbe darsi che, vedendo il signor presidente del Consiglio così agitato, così mortificato per questa assolutoria, quel degnissimo capo del Ministero pubblico abbia creduto di dover fare il generoso sacrificio della sua posizione. Ma, comunque sia, voi sapete che le idee di un magistrato che vive sempre nel segreto del suo gabinetto, possono talvolta essere molto diverse da quelle degli uomini politici. Potrebbe darsi che l'onorevole magistrato, al quale professo anch'io una grande stima come membro della magistratura, ma che certamente non può guari portare le sue meditazioni al di là, perchè è stato sempre troppo preoccupato dalle incessanti cure del suo gravissimo ufficio, abbia creduto che ci fosse nell'incriminato articolo qualche cosa di più di quello che c'era realmente. Signori, se si dovessero riformare le leggi tuttavolta che esce una sentenza contraria alle conclusioni del Ministero pubblico, non avvi articolo del Codice penale, nè del Codice di procedura criminale che non dovrebbe essere oggetto di continue riforme.

La magistratura inamovibile, come quella dei giurati, giudica secondo la sua coscienza, non secondo gli impulsi più o meno nazionali del pubblico Ministero.

Io credo, o signori, di avervi provato col fatto che quella specie di popolare magistratura, cui diamo il nome di giurati, non è meritevole dei rimproveri, che si sono a così larga mano contro di essa vibrati. Il principio che domina nella nostra legge è consacrato eminentemente dalla ragione; esso è giustificato dai fatti.

Perchè dunque, a fronte della santità dei principii e della stringente logica dei fatti, ci si viene a chiedere una immatura, precipitosa riforma della legge?

Ah! lo ripeto, o signori, imitiamo gl'Inglese nella loro temperanza legislativa; facciamo anche noi la debita riverenza alla nostra legislazione, e andiamo guardinghi nel portare sopra di essa una mano sacrilega.

Signori, ho esaminata l'opportunità di questa legge in ogni sua parte; ho esaminato se vi fosse urgenza di provvedere; io credo di avere provato che questa urgenza non c'è; che anzi in questo momento non avvi motivo di provvedere.

Passerò adesso, poichè si vuole, all'esame di ciò che si propone.

Prima di tutto, o signori, io chiederò alla Camera, chiederò ai signori ministri quale sia il progetto di legge che è chiamato in discussione. Quello forse formulato dal Ministero? Ma se è già ripudiato dagli unanimi voti della Camera! Tutti gli uffizi infatti hanno detto in parole diverse, ma nella sostanza ciò che diceva l'onorevole Di Revel, che cioè quel progetto è assurdo. Nessuna voce si alzò in questo recinto per sostenere che il Ministero avesse proposta una cosa ragionevole ed accettabile. Tutti sono d'accordo nel riconoscere che l'intendente della provincia non debbe avere nessuna influenza, neanche lontana od indiretta, nella scelta dei giurati. Tutti convengono essere incongruo il colpire la cospirazione sintantochè sta nei limiti di un mero concetto.

L'onorevole Rattazzi fu il solo che credette di potere accennare come, in una teorica lontana dalla pratica, potesse difendersi anche l'idea che il semplice pensiero comunicato a parecchi sotto il nome di cospirazione possa essere denunciato quale reato.

Ma questo è un piccolo omaggio di cortesia; del resto anche egli ha dichiarato che non avrebbe votato questo progetto quale fu presentato, e mi pare avere anch'egli manifestata l'intenzione di accostarsi agli emendamenti proposti dagli onorevoli Buffa e Miglietti, i quali sono fondati sopra principii affatto divergenti da quelli del progetto ministeriale.

Ma, o signori, quando in una legge così grave, con cui si tratta di portare una essenziale modificazione al nostro Codice penale, una non meno importante modificazione alla legge politica sulla stampa, il Ministero propone cose che tutti riconosciamo inaccettabili, quale altro partito sarà da tenersi fuorchè quello di respingerla?

Trattandosi di recare mutazioni al Codice penale ed alla legge sulla stampa, credo che il Ministero avrebbe saviamente operato se avesse preso prima il parere del Consiglio di Stato, di quel Consiglio che il Re Carlo Alberto si riservava di riformare nell'atto in cui promulgava la Costituzione, che, secondo lui, doveva avere gran parte nel meccanismo governativo. Se non che, prima di accostarsi ad una riforma della nostra legge sulla stampa, il Ministero avrebbe dovuto volgere alquanto gli occhi indietro e profitare delle lezioni che gli furono date dal nostro Sovrano in materia legislativa, cioè dal corpo elettorale. Il progetto del signor guardasigilli, nella parte che ai miei occhi è la più pratica, la più importante, nella parte che contiene la riforma dei giurati, è identico con quello che egli presentava parecchi anni sono, e che era adottata da una Commissione nella quale credo che l'onorevole conte di Revel ed io eravamo i soli oppositori. Ma dopo che il Ministero ottenne così largo l'assenso della passata Legislatura, vi è un fatto che esso non deve dimenticare. Quella Legislatura che si mostrava disposta ad adottare le modificazioni proposte dal Ministero intorno alla

legge sulla stampa, quella Legislatura che gli diede nella Commissione una ben sensibile maggioranza fu denunciata al corpo elettorale e, fra quelli che assentivano al Ministero, io non so se uno o due siano stati rieletti al 15 novembre. Creda pure il Ministero che fra gli ottanta della passata Legislatura che furono esclusi nei comizi generali, la maggior parte furono respinti per avere troppo facilmente aderito alle proposte ministeriali. (*Bisbiglio*) E giustamente il corpo elettorale ha manifestata la sua riprovazione contro quei deputati che, tenendo il mandato da lui, erano venuti a dichiarare al cospetto della nazione che i loro elettori erano incapaci di giudicare di una questione politica portata davanti ad un tribunale di stampa.

Lasciando che i signori ministri e la Camera meditino sopra questo fatto che io credo di grande rilievo, non lascerò di esprimere il desiderio che il progetto degli onorevoli Buffa e Miglietti, fondato sopra principii diversi da quello del Ministero ed avente conseguentemente il carattere d'iniziativa parlamentare, sia in ogni caso rimandato agli uffici, affinché, in materia di così gran momento, non manchino le cautele saviamente prescritte dal nostro regolamento. Tuttavia, dacchè si è già inoltrata questa discussione, e molti oratori parlarono su quel progetto, spiegherò anch'io su questo proposito il mio sentimento.

La divisione stessa che si manifesta negli onorevoli proponenti mi somministra già un grave appoggio per dire che questo progetto non può essere accettato.

L'onorevole Miglietti ci dichiara che l'estensione della competenza dei giurati ad alcuni reati che ne erano esenti, è proposta da lui come un'aggiunta da farsi al progetto del Ministero, e senza la quale esso non sarebbe concorso nell'iniziativa degli emendamenti.

L'onorevole Miglietti dunque, senza quell'aggiunta, ripudierebbe, come ripudiano tutti, il progetto del Ministero; ripudierebbe anche il progetto che gradisce senza condizione l'onorevole Buffa.

Riconosce dunque anch'egli che le proposte cui egli dà il suo nome per forma di transazione sono, considerate in se stesse, inopportune e poco convenienti. Ed invero sono e inopportune e poco convenienti.

Il primo articolo degli onorevoli Buffa e Miglietti è concepito in questi termini:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con un atto diretto a preparare l'esecuzione del reato, è punita colla reclusione. »

Questo articolo, o non contiene nulla di nuovo, o contiene cosa eminentemente pericolosa e da ripudiarsi. Il tentativo di crimine, il primo atto di esecuzione è punito dal Codice penale.

Ma l'onorevole Rattazzi dice che altro è un primo atto d'esecuzione, altro è un preparativo, come dicono gli onorevoli proponenti, un atto diretto a preparare l'esecuzione del reato.

Prima condizione di una legge deve essere quella di essere chiara, precisa, di rendere ai giudici, che la debbono applicare, ben manifesto ed incontrastabile il suo

senso. Ora, quando si vuole fare una distinzione tra un atto diretto a preparare l'esecuzione ed un principio di esecuzione, non vedete che entrate in una sottigliezza in cui poche menti potranno afferrare la differenza, seppure si ritroverà una differenza reale?

Prestate fede alla saviezza dei nostri maestri in materia criminale; credete pure che gli autori del nostro Codice penale, dopo quindici anni di meditazioni, hanno colto nel segno, allorchè risolvettero di non assoggettare all'azione penale che il principio d'esecuzione. Lasciate la legge qual è, perchè, se vorrete ancora andare in cerca di atti anteriori al principio dell'esecuzione, o non avrete detto nulla, oppure avrete autorizzati i giudici a fare le più minute investigazioni intorno ai progetti di pretesi delinquenti; li avrete autorizzati ad andare in cerca del loro intimo pensiero, ed esaminare se qualunque atto della loro vita possa considerarsi come atto preparatorio.

Un fucile da caccia, uno strumento di chimica, un ritrovato qualsiasi delle scienze o delle arti, sarà da un fisco sospettoso qualificato di preparativo, ed avrete creata una inesauribile sorgente di molestie a buoni e pacifici cittadini. Quanto all'apologia dell'assassinio provvede, e in modo perentorio, l'articolo 24 della legge sulla stampa.

Si aggiunge dai proponenti una spiegazione: « che venga l'assassinio *espressamente* approvato. » Ma intendono essi di scemare l'efficacia della legge attuale? Questa dice semplicemente *apologia* e naturalmente comprende qualunque apologia espressa, e nelle attuali circostanze non potendo essere intenzione dei proponenti di dire qualche cosa di meno, lasciamo la legge come è anche sotto questo rapporto.

Veniamo ai giurati.

Ho già detto quale sia lo spirito della nostra legislazione; il progetto degli onorevoli Buffa e Miglietti se ne scosta interamente: l'elemento della sovranità elettorale, cui volle la nostra legge affidare la cognizione suprema dei delitti di stampa, viene alterato con la mescolanza di elementi comunali e provinciali. Non dimentichiamo ciò che il Creatore dell'universo ci ha insegnato nell'organizzazione di questo mondo meraviglioso: che i mezzi più semplici sono sempre i migliori. Lasciate la legge nella sua semplicità e guardatevi di toccare quest'ara della nostra libertà.

Ho ragionato sotto il rapporto dell'opportunità, sotto il rapporto dell'intimo valore della legge; ora entrerà anch'io nell'arringa politico.

PRESIDENTE. Se l'oratore intende di riposare, si sponderà la seduta per alcuni istanti.

(Segue una pausa di alquanti minuti.)

SINEO. Gli uomini politici anche colla miglior fede del mondo si credono talvolta costretti di ricorrere ad alcune astuzie, stratagemmi oratorii, artifizii politici.

Di questi mezzi fece larghissimo uso il presidente del Consiglio nel suo solenne discorso, fecero larghissimo uso parecchi tra gli oratori che presero la parola nello stesso senso.

L'onorevole Mamiani vi mostrò l'imperatore di una vicina nazione spogliato del manto imperiale porsi in mezzo ai prodi Romani per rivendicare quella libertà di cui l'esercito francese impedisce colà lo sviluppo. (*Movimento*)

Il signor presidente del Consiglio vi presentò una molteplice fantasmagoria nella quale vi erano molte cose che potevano colpire l'immaginazione; ma poscia toccò un argomento che fece risuonare le corde le più intime dei nostri cuori, movimento di vibrazione che si comunicò a tutta la nazione. (*Segni di adesione*)

Io credo che, da uomini savi e prudenti quali siete, dovete spogliare tutto questo apparato di ciò che l'immaginazione apprestava e ridurlo al suo giusto valore.

L'onorevole presidente del Consiglio ci ha fatta la storia del mazzinianismo; ma nel fare questa storia commise qualche inesattezza.

Non conosco personalmente Mazzini, ma, come il signor presidente del Consiglio, ho alcuni amici che lo hanno conosciuto. Giudicandolo dagli atti esterni, da tutto quello che ho potuto raccogliere intorno alla di lui persona, conchiudo che Mazzini non è soltanto uomo di non comune ingegno, come lo qualificò il presidente del Consiglio, ma che a questa qualità unisce alcuni difetti, i quali, fortunatamente forse, rendono ben difficile e quasi impossibile l'opera del cospiratore. Mazzini è uomo sommamente confidente, e intorno a lui più che intorno a qualunque individuo di questo mondo si radunarono ed operarono con largo frutto le spie. Le spie! genere ben pericoloso che qualche volta giova, ma più spesso nuoce e porta la pernicie alla mano che l'adopera. Quando le spie non trovano merce da porre in commercio, la fabbricano. Questa è cosa comune e lo sanno tutti quelli che hanno avuto parte nel governo dello Stato.

Nel 1831, credo, perchè non ho avuto tempo a verificare le date, furono i primi tentativi di Mazzini. Ebbene, o signori, ben prima che il suo esercito toccasse le frontiere sarde, il Governo conosceva il piano e le forze della sua spedizione, e tutti erano preparati a riceverlo.

L'onorevole Farini scrisse nella sua storia che la spedizione giunse sino ad Ancecy. Non è questo il solo errore che egli abbia commesso nel riferire i fatti storici e nell'apprezzare le persone. Mazzini naturalmente, preveduto il suo arrivo, fu fermato a trenta chilometri circa da Ancecy.

Il signor presidente del Consiglio suppone che la teoria del pugnale siasi fatta palese soltanto dopo la caduta della repubblica romana. È questo un anacronismo.

Sin dal 1831, dopo la spedizione di Savoia, si andò spandendo la voce di tenebrose mene e di pugnali alzati contro la vita di sovrani.

Carlo Alberto, e ho diritto di renderne solenne testimonianza, Carlo Alberto venne al trono col concetto compiuto di tutte quelle riforme che andò grado grado concedendo dal 1831 al 1848, e che nel 1848 e 1849

avrebbero avuto la splendida loro corona, se gli avvenimenti non si fossero volti a danno di quel principe infelice quanto generoso.

Come avvenne che quel gran concetto che egli aveva nel 1831 non produsse, nello spazio di diciotto anni, che rare scintille? Come mai fu impedito lo sviluppo di quell'astro che splendeva nella di lui mente?

Signori, appena il Re Carlo Alberto manifestava il pensiero di una riforma, ecco che alla vigilia della promulgazione eravi sempre un pugnale pronto, eravi sempre una cospirazione che ritardava tutto e tutto impediva.

Nel 1834, venti anni dopo la ristorazione della Casa di Savoia, i Torinesi giulivi si stringevano assieme per celebrare quel giorno con straordinaria festività. Il Re intendeva quanto fosse conveniente di remunerare i suoi popoli con qualche riforma non aspettata.

Ebbene, o signori, i pugnali, la repubblica, il socialismo furono messi in campo, e tutto tacque, tutto finì con fuochi d'artificio in piazza d'Arme.

Vengono gli scienziati italiani; bella occasione per svelare in faccia all'Italia i liberali principii che il Re rinchiudeva nel suo petto. Ma ecco di nuovo lo spettro dei pugnali, della repubblica, del socialismo, che tutto impedisce, e gli scienziati ritornano con alcuni problemi scientifici svolti ampiamente, ma senza portare nelle loro provincie nessun pegno dell'illuminato progresso cui il Re segretamente mirava.

Nel 1842 un'augusta principessa, la quale raccoglieva in sé tutte le grazie che fanno cara una privata e sublime una regina, era chiamata ad assidersi sui gradini del trono. I Torinesi si mostrarono, come per l'addietro, contenti e festevoli. Ma, o signori, la minaccia ancora del pugnale, della repubblica, del socialismo fece sì che queste feste terminarono anch'esse con fuochi d'artificio, con illuminazione delle pubbliche vie, senza il menomo raggio di politico progresso.

Era così bene dimostrato che l'augusto Principe doveva essere pugnato in quei giorni, che i suoi ministri non vollero soffrire che egli ponesse il piede in terra, e fecero costruire appositamente un ponte per cui dall'arsenale dovesse egli passare direttamente alla loggia reale.

Nel 1847 le riforme finalmente vennero; vi fu uno scoppio di liberali e progressivi decreti, e tutti sanno come fossero allora giulivi, festanti e solennemente grati i buoni Torinesi, e come da tutte le parti dello Stato qui si accorresse per dare sfogo ad un generale sentimento di profondissima gratitudine. Ma in quei giorni ancora si faceva scintillare il pugnale. Due auguste donne, pietosamente allarmate, si gettavano ai piedi di Carlo Alberto, si avviticchiavano alla venerata sua persona, scongiurandolo a non portare il piede su quella terra vulcanica. Per fortuna Carlo Alberto si sciolse da quei vincoli amorosi, venne nella strada in mezzo al suo popolo, e mai trionfo di principe fu più solenne, più glorioso. Senz'armi e senza armati, in mezzo ai cittadini affollati intorno a lui, non riceveva che le più care

testimonianze di affetto e di ossequio. Io credo che quel giorno fu per lui il più bello di sua vita!

Signori, io vorrei che dal passato si prendesse lezione per l'avvenire; io vorrei si credesse dai ministri e da coloro i quali li sostengono, che la migliore difesa dei re sta nell'amore dei loro popoli, e che bisogna disprezzare le voci dei miseri delatori.

Dalle considerazioni d'ordine interno passo ora alle internazionali.

Se voi non accettate questa legge che riconoscete assurda nella sua forma, probabilmente poco accettabile nelle sue modificazioni, che viene a sovvertire i principii del diritto criminale, a sovvertire i principii del nostro diritto pubblico sulla stampa, se non accettate questa legge, chiudete forse quella porta che l'onorevole Mamiani ci mostrò aperta (*Ilarità*), forse seminate il rimorso dell'intera vostra vita!

Con argomenti di questo genere si comprende che si riesce a far passare tutto; così, se un confessore al letto del malato minaccia la dannazione eterna, nell'alternativa di scegliere tra la possessione di poche migliaia di lire e la fortuna di andare diritto al paradiso, è difficile che l'uomo debole e moribondo non si lasci sedurre.

Io dichiaro che non divido interamente le prevenzioni che si sono da taluni manifestate contro il Governo francese nell'attuale sua forma. In primo luogo io credo che dobbiamo poco preoccuparci della forma dei Governi esteri. Non è nelle sole forme di Governo che i popoli possono trovare sufficiente guarentigia. Si può abusare di tutte le forme, anche della repubblica. Io ho veduta una repubblica eminentemente democratica, nella quale regnava il terrore, la più aspra, la più terribile delle tirannidi.

La forma del Governo da desiderarsi è quella che può condurre, secondo i tempi, al potere gli uomini più capaci e meglio disposti a fare la felicità dei popoli, e, senza volere recare disdoro alle onorevoli persone che sto per nominare, argomentando solo dal passato, io dico che preferirei di vivere sotto il Gran Turco a Costantinopoli, anziché in una repubblica retta dall'onorevole presidente del Consiglio o dall'onorevole Della Margarita. (*Ilarità generale*)

La forma del reggimento attuale della Francia è molto simile alla nostra. Io non ci trovo quella grande differenza che ad alcuni apparisce; c'è una sola Camera legislativa, c'è un Senato. Ma in fatto la libertà è sospesa; in fatto in Francia c'è un dittatore. Ed anche nella repubblica romana, la più gloriosa, la più durevole delle repubbliche, ci furono alcune volte delle dittature. Ci sono circostanze speciali le quali portano dittatura di diritto, ed altre che portano dittatura di fatto. Quando un primo ministro in un Governo costituzionale regge a suo agio le elezioni, credete pure che egli è un dittatore come un altro. La Francia è sotto un dittatore, ma la Costituzione esiste; quando le circostanze straordinarie di quel paese verranno a cessare, cesserà anche la dittatura.

Ma poi torno alla mia proposizione; non mi preoc-

cupo delle forme dei Governi esteri, esamino quale sia l'interesse di una nazione, e credo che, qualunque sia la forma di un Governo, se vuol durare ed essere forte, esso deve prima di tutto promuovere il vero interesse della nazione. Ora, io sono di questo convinto, per quanto alcuni repubblicani francesi abbiano fatalmente creduto il contrario, io sono profondamente convinto che gli interessi della Francia sono identici con quelli d'Italia, e che mai la Francia sarà così sicura del suo avvenire e della sua perenne prosperità, se non quando avrà un forte alleato con comunanza d'interessi al di qua delle Alpi. Ma il desiderio di mantenere la pace, la buona armonia con quella nazione non c'entra per nulla nella questione attuale.

L'ho detto e lo ripeto, ed io provo i signori ministri a provare il contrario: tutto ciò che il Governo francese desiderava fu concesso, fu largamente concesso; non avvi una cosa sola nella quale siasi esitato. E che dunque ci manca per conservare l'alleanza francese?

Ma, ci dice l'onorevole presidente del Consiglio, sia quel che si vuole, il Ministero attuale ha il suo programma, l'onorevole conte di Revel ne ha fatto un altro; scegliete fra l'onorevole conte di Revel e l'onorevole presidente del Consiglio: o l'uno o l'altro programma.

Ebbene, o signori, io rispondo all'onorevole presidente del Consiglio che noi, almeno parecchi con me, non vogliamo accettare l'alternativa che egli ci offre. Ripudiamo le condizioni che il presidente del Consiglio ci vorrebbe imporre, e tuttavia non adottiamo il programma dell'onorevole conte di Revel. Coll'onorevole conte di Revel, o signori, io ed i miei amici non potremo mai andare d'accordo nel reggere la pubblica cosa. Io stimo l'onorevole conte di Revel; lo credo egualmente onesto ed abile a reggere le nostre finanze; se egli avesse continuato a reggerle, credo che a quest'ora si sarebbero sofferte molto minori vessazioni, e si avrebbe un po' più di danaro nelle casse pubbliche; ma questo non basta per andare d'accordo in tutto coll'onorevole conte di Revel.

L'onorevole conte di Revel si contenti di essere un uomo altamente considerato nel nostro paese per servizi che egli ha resi, per ciò che fece per la causa della libertà, e specialmente per ciò che fece in favore delle nostre finanze; ma creda pure, almeno io ho quest'intima convinzione, la nazione per ora non lo vuole al potere. (*Ilarità generale*)

Ma, o signori, se tra i miei amici e l'onorevole conte di Revel avvi una grande distanza politica, la distanza è assai minore tra il presidente del Consiglio e l'onorevole conte di Revel.

Quando il paese era sotto la pressione del proclama di Moncalieri, esisteva fra loro una cordiale intelligenza. Il proclama fatale non fu disdetto nè dall'uno nè dall'altro. La nazione reagì contro questo proclama, e lo maledice come causa di tutte le nostre disgrazie... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego l'oratore a contenersi un po' nella vivacità delle frasi.

SINEO. Se le mie parole paiono troppo severe al nostro presidente, ne userò volentieri delle più moderate, tanto più che esse sono in maggiore accordo colla riverenza che ho per le persone; biasimo i fatti, rispetto le intenzioni.

Signori, la nazione si spiegherà, se sarà liberamente interrogata, secondo le basi dello Statuto e della nostra legge elettorale.

Intanto noi crediamo, molti almeno credono con me, che, mentre la nazione ripudia il programma dell'onorevole conte di Revel, essa forse non è lontana dall'applaudire al programma del Ministero attuale.

Ma, signori, dai programmi ai fatti avvi spesse volte una grande distanza, e ciò che forse la nazione rimprovera agli attuali ministri è di non essere conseguenti al loro programma. Molte prove potrei addurre; mi contenterò di citarne una, e sarà questa che mi condurrà al termine del mio discorso.

Si è ben lungamente parlato da molti oratori delle convenienze, delle necessità speciali di una nazione in cui è in vigore il diritto d'asilo.

Questo diritto d'asilo, signori, credo che esiste nel nostro paese, credo che sta scritto nel proemio del nostro Codice civile, nella prima parte del nostro Codice penale, nelle guarentigie date dal Codice di procedura criminale a tutti gli uomini, sieno essi o non sieno cittadini di questo Stato. Ma più che altrove il diritto di asilo sta scritto nello Statuto, il quale non fu dato soltanto a guarentigia dei cittadini, ma, con un'espressione ben pensata, fu dato per proteggere tutti i regnicoli.

È regnicolo qualunque uomo ponga il piede entro i confini dello Stato. Basta essere uomo per avere diritto alle guarentigie dei Codici, alle guarentigie dello Statuto. Io lo credo, i miei amici lo credono, ma non lo credono nè l'onorevole Rattazzi, nè l'onorevole presidente del Consiglio, perchè, se lo credessero, nessuno sarebbe mai stato incarcerato, nessuno sarebbe mai stato espulso dallo Stato senza che si fossero invocate a favore del minacciato di carcere o del minacciato di espulsione le guarentigie del Codice, le guarentigie dello Statuto.

E come mai ci vengono allegando le necessità prodotte dal diritto di asilo coloro che non l'hanno mai rispettato, coloro che non hanno mai mostrato di volerlo rispettare per l'avvenire? Il diritto di asilo, che deve essere sacro per tutti gli uomini, qualunque sia la parte del mondo d'onde provengano, è ben più sacro, quando si tratta di Italiani che la nostra legge elettorale ci ha voluto affratellare, agevolando a loro pro l'acquisto di tutti i diritti politici. L'Italiano non è mai pienamente forestiero in terra italiana. Ecco ciò che Carlo Alberto ha sancito ponendo la sua firma alla legge elettorale.

Inoltre vi sono degli Italiani che hanno verso di noi un vincolo ben più speciale. Abbiamo proclamata con

legge la fusione con alcune provincie d'Italia, fusione distrutta con un trattato posteriore. Ma, secondo il diritto pubblico d'Europa, sancito anche dalla santa alleanza, testimonio non sospetto, rotta l'unione di alcune provincie, rimangono gli effetti dell'unione a favore di quei cittadini che, durante la fusione, stabilirono il loro domicilio in questo Stato. Anche questo assioma del diritto pubblico, riconosciuto persino dalla santa alleanza, fu violato a danno dei nostri fratelli!

La naturalità fu concessa a coloro che gradivano, sugli altri si lasciava pendere perpetua la spada di Damocle: o voi vi astenete dallo scrivere e rinunziate ad una delle facoltà dell'uomo libero, o scriverete pel Governo, o non scriverete sillaba, o andrete in America! E questo, o signori, si chiama diritto di asilo?

Credete pure, o signori ministri, che i vostri fatti nè in questa, nè in molte altre cose, rassomigliano al vostro programma.

Riassumendo i miei pensieri, io conchiudo col ripetere che nessuna necessità ci spinge a discutere attualmente le gravi materie sulle quali è chiamata l'attenzione vostra; che questa legge fu dettata in parte da un misero puntiglio contro i giurati, i quali fecero nobilmente il loro dovere; fu dettata, sotto altro aspetto, da un indecoroso, eccessivo, inopportuno ossequio, e voi non vorrete che concediamo ciò che nessuno ci chiede.

D'altra parte le proposte fatte dal Ministero e da coloro che col Ministero stanno sono di tale natura che, introdotte nella legislazione, tendono a sovvertirne i principii.

Ripudiate dunque per ora queste proposte e pensate, o signori, di quanti gravi argomenti la nazione vi chiederà conto; pensate a ciò che avete fatto in questi cinque mesi per avanzare l'edifizio di quelle riforme che il popolo da molti anni domanda d'urgenza, e che le passate Legislature lasciarono intentate.

Molte cose sono da fare; occupiamoci di queste, ed il paese, saviamente ordinato, sarà pronto ad ogni evento. Allora sì che noi saremo più che mai forti e compatti per seguire il generoso nostro Principe là dove le nobili tradizioni della sua real Casa e la gloria e l'indipendenza d'Italia saranno per chiamarci.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori, quantunque nessuno degli oratori che presero nelle precedenti sedute a combattere il progetto che si sta discutendo, e neppure l'ultimo preopinante, abbiano risposto alle osservazioni colle quali l'onorevole Rattazzi fin dalla seconda seduta combatteva, specialmente nella parte legale, la relazione della maggioranza della Giunta, tuttavia io non posso lasciare chiudere questa discussione generale senza rispondere alle principali censure in punto di diritto che a me, che ho compilato il sottopostovi schema, sono, starei per dire, personali. Mi studierò, per quanto possibile, di evitare le ripetizioni, e, se mai non vi riuscissi intieramente, imploro fin d'ora dalla Camera che me le voglia perdonare.

L'onorevole relatore esordiva nella sua relazione dicendo che la fattasi proposta di punire la cospirazione

contro la vita dei sovrani e capi dei Governi esteri ripugna ai principii della scienza penale.

Grave, o signori, è quest'accusa, perchè, se fosse vera, nessuna considerazione, nè di interna nè di esterna politica, potrebbe scusare il Governo del Re di avere presentato un tale schema, potrebbe autorizzare voi ad approvarlo, potrebbe infine salvare il ministro della giustizia dal meritato rimprovero di non averlo avvertito. Ma per buona ventura nulla è meno esatto di simile asserito, ed in nulla la ministeriale proposta ripugna ai principii del penale diritto.

A comprova del suo dire, l'onorevole relatore osservava che, considerando il divario che passa tra la semplice immoralità ed il delitto, tra la violazione della legge morale in genere e quella della legge penale, facile riesce lo scorgere come non possa concepirsi l'idea di un reato punibile dalla giustizia umana senza che concorrano gli elementi del dolo e del danno, d'onde ne segue che un'offesa contro un nostro simile semplicemente deliberata non è punibile se non quando sia consumata, mancata od almeno tentata.

Signori, io non verrò qui facendone una lunga dissertazione sul diritto di punire e sulla misura della pena, argomento questo su cui tanto scrissero i criminalisti ed i pubblicisti di tutte le nazioni, e specialmente i nostri italiani, i germani ed i francesi; solo dirò che, per oramai unanime consenso di tutti gli scrittori di tale materia, il diritto di punire ha il suo fondamento nell'immoralità delle azioni nascenti dalla violazione di un dovere qualunque verso un individuo o verso la società, e nel danno pubblico o privato che ne risulta, con che tali azioni non possano altrimenti reprimersi, cioè o con preventivi provvedimenti di Governo, i quali non ledano quella somma di libertà riservata ad ogni popolo secondo la peculiare forma del suo reggimento, ovvero con azione civile, e la misura poi delle pene è sempre determinata dall'immoralità dell'azione, la quale risulta e dal dolo e dal danno privato e sociale.

Ciò premesso, e ricordato di passaggio siccome una protesta in favore di quella scienza, alla quale siamo richiamati dall'onorevole relatore, io mi fo a seguirlo nelle varie argomentazioni colle quali esso conforta i suoi asseriti.

Sia pure che non possa concepirsi l'idea di un reato punibile dalla giustizia umana, se non vi concorrono il dolo ed il danno. Ma d'onde mai egli ha ricavato che il dolo cominci allora soltanto quando vi esistono atti di esecuzione?

A voi, o signori, parrà ovvio invece che il dolo, il quale consiste essenzialmente in un atto della volontà, cominci fin da quando il delinquente deliberò di delinquere, e vada sempre seguitando e crescendo a misura che il reo proposito da lui si manifesta, che chiama i complici in suo aiuto, che, o con essi o solo, prepara i mezzi necessari a compiere il misfatto, e che finalmente a quello dà l'ultima esecuzione, e nulla più dal canto suo rimane ad operarsi.

Ed invero i filosofi ed i criminalisti tutti convengono

che i diversi stadi del dolo si dividono nelle seguenti fasi: pensiero non manifestato, pensiero manifestato, concerto ossia cospirazione semplice, atti preparatorii, atti esecutorii, e finalmente perpetrazione compiuta o mancata del reato.

E il danno quando comincia? Se si tratta del danno reale, esso non si verifica se non allorchè si consumò il reato, poichè ne è la conseguenza, ma apparentemente non è del danno privato e materiale che l'onorevole relatore intende parlare, poichè confessa essere punibili non solo le azioni criminose consumate, ma ben anche le mancate o semplicemente tentate, quantunque in quest'ultima ipotesi nemmeno un capello siasi torto alla vittima, neppure la benchè minima cosa siasi derubata.

Se si parla poi del danno sociale, allora appunto questo comincia ad esistere, quando il proposito di delinquere è manifestato, perchè lo stesso consiste nella minaccia e nel timore che s'incute ad ognuno dei membri della società di venire privato del godimento di qualche suo diritto.

Se dunque è incontestabile che, dal momento in cui il proposito di delinquere è manifestato, concorrono e dolo e danno sociale, rendesi manifesto che da quel momento pure sorge nella società il diritto di punire.

Nè crediate, o signori, che sia questa un'opinione mia particolare; essa è quella di tutti i criminalisti, dei quali io potrei citarvene parecchi; mi limiterò tuttavia a due soli che non vi torneranno sgraditi, e la cui autorità confido non sia per essere dalla maggioranza della Commissione contestata; essi sono l'immortale nostro Beccaria ed il celebre Pellegrino Rossi.

Ecco, o signori, che cosa dice il primo nel suo trattato *Dei delitti e delle pene*, tomo I, § iv, pag. 46:

« Perchè le leggi, dice egli, non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto, che comincia con qualunque azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore a quella per l'esecuzione del delitto. »

Il Pellegrino Rossi poi, nel suo trattato *Du droit pénal*, libro II, cap. xxvi, pag. 337, così si esprime:

« Si un crime résolu est un état de choses plus dangereux pour la société et pour les individus que la possibilité générale d'un crime, à plus forte raison la préparation d'un crime est un fait qui porte une atteinte plus ou moins grave à la sûreté publique et particulière. »

« Il n'y a donc pas défaut absolu de droit de punir dans la société. Elle le pourrait, si elle en avait les moyens et si elle en reconnaissait l'utilité politique. »

Ma, senza invocare le teorie di altri, vi dirò, o signori, che questa è appunto la dottrina la quale viene presso di noi giornalmente insegnata dall'egregio professore di diritto penale, il quale fa parte di questa Camera, dottrina che egli consegnava già nel molto apprezzato suo trattato elementare teorico-pratico di diritto penale, che mandava alle stampe nel 1854.

Io confesso però che generalmente non si puniscono

il complotto e gli atti preparatorii, fuorchè nei reati di Stato e in quelli contro la persona del proprio sovrano e la sua famiglia. Ma ciò non è perchè la società non ne abbia il diritto, bensì: 1° Perchè nei reati comuni è difficilissimo sia la preparazione del misfatto preceduta dalla cospirazione e da atti preparatorii; diffatti, o signori, voi non avrete forse mai inteso che, per commettere l'assassinio di un privato, si ordina una trama, si siano preparate bombe o macchine infernali; 2° Per la difficoltà, nei reati comuni, di dimostrare il nesso necessario tra l'atto preparatorio e la consumazione del delitto; diffatti, nei reati di crimenlese, quando si tratta di cospirare contro la vita di un sovrano o contro la forma di un Governo, i mezzi straordinari, i quali si preparano, sono tali che non possono ricevere altra spiegazione; invece, quando si tratta di reati comuni, è sempre assai difficile lo stabilire che gli atti preparatorii fossero all'esecuzione del misfatto indirizzati. Come infatti provare che colui il quale, avendo manifestata l'intenzione di commettere un assassinio, fece acquisto di una piccola quantità di polvere, od affilò un pugnale, abbia ciò operato non ad altro fine che a quello di misfare? È questa una prova sempre molto difficile; 3° Perchè non è perduta la speranza che colui il quale ha risoluto di commettere un reato possa ancora rinunziarvi a misura che si avvicina alla sua perpetrazione; 4° finalmente, e più di tutto, per le vessazioni che ne risulterebbero a danno della libertà dei cittadini, nel dovere fornire la prova necessaria per colpire di pena la semplice rea deliberazione. Insomma la società pone nella bilancia, da una parte, la difficoltà della prova e gl'inconvenienti che potrebbero risultare dalla punizione degli atti preparatorii, dall'altra il vantaggio che dall'impedirli, per quanto è possibile, derivare ne possono e quasi sempre o meglio sempre limitasi a mezzi preventivi, quali sono la proibizione di vendere sostanze velenose, di portare armi insidiose e simili. Se non che un argomento incontestabile che la società ha il diritto di punire, non solo il tentativo del reato, ma anche il concerto e gli atti preparatorii, ce lo porgono la maggioranza della Giunta stessa e l'onorevole relatore nella relazione sua, poichè, come ottimamente diceva l'onorevole Rattazzi, se voi ammettete che la società ha il diritto di punire e che tutti i Codici puniscono il concerto e gli atti preparatorii nei reati di Stato, quando si tratta della sua sicurezza interna od esterna, ovvero della vita del proprio sovrano o della sua famiglia, non potete poi contestare che la società abbia questo potere, perchè diversamente la punizione sarebbe una violenza e un'offesa dei santi principii del giusto e dell'onesto, che a nessuna società e per nessun motivo può essere permessa.

È vero che l'onorevole relatore della Commissione credeva potere rispondere a questo ineluttabile argomento con dire a pagina 2 della relazione che, se nei delitti di Stato si puniscono gli atti preparatorii, ciò si fa per abuso e per tolleranza.

Io non credo vi possa essere società alcuna, la quale

tollerari che si punisca colla pena capitale un fatto il quale la società non abbia diritto di punire, ed io protesto colla massima energia contro la dottrina contraria, la quale farebbe indietreggiare di più secoli la scienza penale.

Una punizione, laddove alla società non si appartenesse di punire, sarebbe un assassinio a sangue freddo, uno spaventevole atto di violenza, su cui le nazioni incivilite potrebbero reagire, e reagirebbero certamente.

E quivi, o signori, giacchè ho sotto gli occhi il periodo della relazione della maggioranza della Commissione, nella quale si dava questa sì inaspettata risposta, siami lecito di manifestarvi la somma meraviglia della quale io fui compreso leggendo, dopo la proposizione che sono sin qui venuto combattendo, le seguenti parole:

« Tutti i criminalisti convengono che queste eccezioni, le quali sono gravide di terribili pericoli per la giustizia e per l'innocenza, non possono trovare ragione di scusa o di tolleranza che nel supremo interesse dell'intera nazione e nel diritto di difesa che spetta alla medesima contro le trame e l'aggressione temeraria di alcuni dei suoi membri, le quali debbonsi presumere rivolte contro il bene e l'interesse della patria, sempre che nei vigenti ordini governativi e nella persona dei governanti suppongasi riposta la confidenza di una grande maggioranza nazionale che loro presti volontaria obbedienza. »

Dunque, allorquando non si supponga l'esistenza di una grande maggioranza, la quale volenterosa presti ubbidienza al regnante, non sono riprovevoli nè illecite le trame di coloro i quali attentano alla loro vita? Dunque in questo caso è permesso il regicidio? Ma chi è che giudica dell'esistenza di questa immensa maggioranza che presta volontaria ubbidienza al regnante? Apparentemente sono i partiti; ora ogni partito crede sempre di avere dalla sua parte l'immensa maggioranza della nazione, e voi, o signori, conoscete pur troppo un nome famoso e fatale all'Italia che proclama sempre di avere con sè l'immensa maggioranza, che da migliaia di leghe lontano sente sempre i palpiti ed i fremiti della medesima, e da questi palpiti e da questi fremiti stimolato manda di quando in quando qualche illuso ad incontrare una certa morte sul suolo della patria ed a tentare pazze imprese che ne ribadiscono le catene.

Io credo che questa non sia l'opinione nè della maggioranza della Commissione, nè dell'onorevole relatore. Ma io desidero, o signori, che essa venga spiegata, onde non si dica che nel nostro paese, e perfino nel Parlamento e dalla Giunta stessa della Camera, si professa, in certi casi, la dottrina del regicidio; il che desidero tanto più, perchè questa relazione fu tradotta in tutte le lingue e riferita dai principali giornali d'Europa.

VALERIO, relatore. Mi permetta: nessuno vi ha visto quello che vi trova il signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che lo troverà la Camera.

Ho riferito le parole e desidero d'essermi ingannato.

Ho provocata appunto una spiegazione nell'interesse dell'onore del mio paese, della Camera e dell'onorevole relatore.

VALERIO, relatore. Neanco l'*Univers* e il *Constitutionnel* vi hanno trovato quello che vi trova il signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Rispondendo, ella spiegherà altrimenti queste parole, e dichiaro fin d'ora che sarò lieto di queste spiegazioni, le quali mi confermeranno nell'avviso da me già espresso, che questa cioè non sia nè l'opinione dell'onorevole relatore, nè quella della Giunta.

Intanto, ritornando al mio assunto, dico essere fuori di dubbio, partendo dai principii della scienza ai quali fa appello l'onorevole relatore della Commissione, che, dal momento in cui il proposito di commettere un reato è fatto manifesto, concorrono e dolo e danno sociale, nè vi è criminalista il quale possa contestare che compete, da quel momento stesso, alla società il diritto di punire quando lo creda nell'interesse generale.

Che poi nel caso attuale vi fossero gravi e molti motivi per persuaderci essere conveniente che valgasi la società del diritto che le compete di punire la cospirazione e gli atti preparatorii, io non mi farò a dimostrarlo, perchè in una delle scorse sedute il presidente del Consiglio ha ciò fatto con argomenti tali che io temerei di scemare l'impressione profonda che esso produsse venendo a ripetere, con meno adorne ed acconce parole, le ragioni da lui addotte.

Ma, dice l'onorevole relatore della Commissione, ciò che voi proponete è senza precedenti, non essendovi prima d'ora chi abbia mai osato proporre di punire la cospirazione e gli atti preparatorii del reato, tranne nei casi di sicurezza interna ed esterna dello Stato e di pericolo contro la vita del proprio sovrano.

In primo luogo, l'onorevole relatore della Commissione cadeva quivi in un grave errore storico, imperocchè ciò che vi proponiamo nell'articolo primo non è altro, o signori, che quanto sta scritto negli articoli 41 e 42 del Codice penale compilato nel 1780 per volontà del gran Federico, re di Prussia, e terminato nel 1784; Codice che, con rarissimo esempio di filosofia e di liberalismo degno di quel gran re filosofo, fu sottoposto a tutti i suoi sudditi non solo, ma anche agli esteri, onde vi facessero le loro osservazioni. Venne approvato poi nel 1791 e promulgato nel 1794. È riprodotta la stessa disposizione nell'articolo 78 del nuovo Codice penale promulgato nella Prussia nel 1851. La stessa disposizione noi la troviamo...

VALERIO, relatore. E l'alinea di quell'articolo?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La prego di non interrompermi; vedrà che io non dimentico la reciprocità, e che non era forse nell'interesse suo e della sua tesi di provocare anticipatamente una risposta a tale riguardo.

Intanto dico che questa disposizione trovavasi già negli articoli 41 e 42 del Codice del re filosofo, del grande Federico, ed è riprodotta nel Codice del 1851.

Essa trovasi ancora in vari Codici della Germania, tra cui in quelli di Assia-Darmstadt, Württemberg, Hannover, Baden e Brunswick. È vero però (e qui comincio a rispondere in parte all'obbietto testè fattomi) che, nel riprodurre nel Codice del 1851 la disposizione già contenuta negli articoli 41 e 42 del Codice del re Federico, si è aggiunta la condizione della reciprocità; è vero pur anche che in alcuni Codici che ho citati dei principii della Confederazione germanica è anche stabilita la stessa clausola, e che taluni di essi hanno limitata questa disposizione in favore dei principii alleati e dei membri della Confederazione.

Quanto a quest'ultima circostanza ben vede la Camera che essa non cambia la questione, e che, limitata anche ai principii confederati ed alleati la disposizione, si riconoscono pur sempre punibili gli atti preparatorii, e vengono sempre più a confermarsi i principii della scienza or dianzi da noi accennati.

Quanto alla reciprocità, io avrò a parlarne fra poco, e proverò alla Camera come sarebbe meno che legale e in sommo grado immorale lo stabilire una tale condizione, trattandosi di punire un'azione che si riconosce come criminosa.

Osserverò intanto all'onorevole Valerio che nell'articolo in cui si trova l'alinea da lui citatomi si parla della cospirazione non solo contro la vita dei sovrani e capi dei Governi esteri, ma anche contro la forma del loro reggimento. Questo pure è certamente un reato, ma è reato di Stato, e che non so fino a qual punto offenda la pubblica moralità. E al deputato Valerio, il quale ricorda quella disposizione, io chiederò se avrebbe trovato conveniente che il Ministero, per inserire la clausola da lui rammentata, avesse estesa la disposizione di questa legge anche alle cospirazioni contro la forma degli esteri Governi.

Noi ci proponemmo soltanto di punire l'assassinio, e, trattandosi di una disposizione così circoscritta, non si troverà alcun Codice che abbia richiesto la reciprocità. Lo dirò fra poco, e non farò che ripetere quanto già disse l'onorevole Rattazzi, che cioè sarebbe meno legale, meno morale una simile clausola.

Invano l'onorevole relatore della Commissione obbiettava che fa d'uopo distinguere nei sovrani esteri la qualità di sovrano da quella di semplice uomo. La vita dei sovrani esteri, ci si diceva, è sacra come quella di qualunque altro cittadino, e fuori del suo territorio un sovrano non ha più valore politico.

Io non voglio addentrarmi nella seconda parte di questa distinzione, e lodo l'acutezza colla quale essa è stata messa innanzi.

Ritengo la prima parte, e mi basta che la vita dei sovrani esteri sia sacra come quella di qualunque privato; ora chieggo all'onorevole relatore se egli non ha avvertito che la pena da noi proposta contro coloro che cospirano o preparano i mezzi per commettere l'assassinio di un sovrano estero è diversa da quella che il Codice ha stabilito contro coloro che attentano alla vita del nostro Sovrano. Ben sa la Camera che la semplice

conspirazione, anche senza atti preparatorii, quando è diretta contro il Re nostro, è punita colla morte.

Ora noi siamo ben lungi dal chiedere al Parlamento l'applicazione di una pena di tal fatta. Noi domandiamo solamente che il complotto per commettere l'assassinio sia punito colla reclusione, se vi ha semplice cospirazione, coi lavori forzati a tempo, se già sianvi atti preparatorii, e la minoranza della Commissione mitigava ancora queste proposte, limitando la pena della reclusione ai casi in cui la cospirazione sia già susseguita da atti preparatorii.

Vede dunque l'onorevole Valerio che siamo perfettamente d'accordo con lui. Noi non vogliamo accordare privilegi ai capi dei Governi esteri, ma vogliamo che i nostri concittadini non violino i principii eterni della morale, non offendano il senso morale della popolazione, e non vogliamo che nel nostro paese si preparino i mezzi per commettere un assassinio qualunque in estero Stato.

L'onorevole relatore osserva ancora: voi non badate che il nostro Codice penale provvede già pei reati politici, e dichiara nell'articolo 179, credo, che saranno punibili colla reclusione ed anche coi lavori forzati i reati politici, quando possono esporre lo Stato ad una guerra, oppure esporre i cittadini ad una rappresaglia.

Vedete dunque che il nostro sistema penale non ammette la punizione per gli atti che possono offendere le potenze estere, se non allorquando il nostro proprio paese possa essere interessato.

Mi scusi l'onorevole relatore, ma io credeva che egli non avesse, nella fretta di compilare la sua relazione, avuto tempo di leggere quest'articolo del Codice, quando l'invocava...

VALERIO, relatore. Non è soltanto lavoro mio, ma è lavoro di tutta la Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La relazione è per lo più lavoro del relatore; la redazione quindi la credo sua, e gliene faccio le mie congratulazioni, soprattutto perchè generalmente ne furono lodate da tutti la moderazione, l'eleganza dello stile, e in ispecie la perizia della scienza legale e delle materie forensi. Se la modestia dell'onorevole relatore non gli consente di accettare per sè questi complimenti, io prego gli onorevoli suoi colleghi della maggioranza della Commissione di volerne gradire anche la parte che può loro spettare, e dirò allora che mi rincresce che, fra tanti distinti legali di cui è composta la medesima, non vi sia stato alcuno il quale siasi accorto, mi si permetta l'espressione, che si citava a sproposito l'articolo 179 del Codice penale.

Nell'articolo 179 non è mai stata questione di reati politici, bensì di atti ostili, di atti che non sono reati, e che semplicemente il legislatore non ha voluto fossero fatti ad arbitrio da semplici privati, i quali non ne potevano calcolare l'importanza, e a cui perciò non poteva appartenere il diritto di porre a repentaglio la tranquillità dello Stato ed attirare a danno dello stesso una guerra od una rappresaglia. Ne vuole la Commissione una prova? Si apra solamente il Codice penale, e si ve-

drà che ivi si dice: « Chiunque, con atti ostili non approvati dal Governo, provocherà, ecc. » Ora io domando se possa immaginarsi che il legislatore abbia potuto volere lasciare anche soltanto supporre che il Governo in certi casi potrebbe mai approvare un reato comune, a cagione d'esempio, un assassinio, un furto o qualunque altro crimine. Questa supposizione non può farsi; sarebbe il torto più grave che si potrebbe inferire al magnanimo Re che promulgava questo Codice ed alle persone dalle quali fu compilato. Ivi non si tratta dunque di reati politici, ma bensì di atti che, quantunque non siano reati, pure il Governo non volle che potessero essere messi in opera dai privati per le conseguenze che avere potevano all'estero, quando egli, che doveva conoscerne l'importanza, non li avesse approvati.

Si diceva dalla maggioranza della Giunta: ma, badate, la via nella quale vi incamminate è sdrucchiola; dopo questa concessione dovrete farne delle altre; dopo questa prima appendice al Codice penale, di conseguenza in conseguenza sarete costretti ad addivenirne ad altre, e il medesimo andrà via via ingrossando e peggiorando.

Si è già risposto a questo rimprovero dall'onorevole Rattazzi; io promisi di non ripetere le cose già dette; mi si consenta però una sola parola.

Non credo tanto sdrucchiola la via per cui ci siamo avviati, quando vogliamo punire un atto riprovevole ed immorale, un crimine che la società ha diritto di punire, e potete essere certi che a proposito di questa disposizione, già introdotta in altri Codici, noi abbiamo potuto trattenerci laddove l'interesse del paese e della morale ci suggeriva di fermarci; noi vi abbiamo proposto di punire quell'atto profondamente immorale che è reato in se stesso; ci siamo fermati là, non abbiamo seguito l'esempio altrui, mentre avevamo esempi tali che certo ci avrebbero spinti ben oltre.

Avevamo la legge fatta nel Belgio alcuni giorni prima, colla quale si puniva la cospirazione non solo contro la vita e la persona, ma anche contro la forma dei Governi. E qui mi sia lecito ricordare che alcuni degli oratori che parlarono nelle precedenti sedute non dubitarono di asserire essere questa legge non già spontanea, ma di pressione.

Questa, o signori, non è legge fatta in seguito all'attentato del 14 gennaio, ma era già ben da prima lungamente meditata; è una legge interamente stralciata da un generale progetto di riforma del Codice penale.

In conseguenza non è questa una disposizione di circostanza ed unicamente voluta dalle relazioni internazionali, ma è disposizione che deve completare il Codice penale, perchè provveda sufficientemente alla moralità del paese.

Ci si osserva infine essere pericoloso di punire le cospirazioni e gli atti preparatorii contro la vita dei sovrani dei Governi esteri, oltre i casi previsti dal nostro Codice penale, perchè la cospirazione nel nostro Codice penale non è opportunamente definita, e tutti gli au-

tori respingono un'opinione che ci conduce a gravissimi assurdi.

Benchè l'onorevole relatore non ci abbia spiegato in che cosa trovi pericolosa questa definizione, non ho difficoltà di concedere che anche nel mio particolare non parmi totalmente conforme ai miei principii ed ai miei desiderii; e forse il giorno in cui avremo a rivedere il Codice penale dovremo occuparci a darne una migliore; ma sebbene io non l'approvi, la rispetto perchè è nella legge: non è poi conforme in tutto alle mie opinioni, perchè gli atti preparatorii non sono distinti dalla semplice cospirazione e dagli atti di esecuzione; gli atti preparatorii o si crede che confondansi colla semplice cospirazione, ed allora è troppo grave la pena che sarebbe comminata sia per la semplice cospirazione, sia per la cospirazione da essi seguita; oppure, siccome sembra essere il senso delle disposizioni dell'articolo 166 del Codice, gli atti preparatorii si confondono cogli atti esecutori, ed allora parmi che sarebbe stato desiderabile una graduazione della pena in questi due casi.

Ma, signori, appunto perchè io credo desiderabile che la cospirazione sia meglio definita, e sia distinto il semplice complotto dagli atti preparatorii, e questi dagli atti di esecuzione, nel progetto sottopostovi ho riparato a questo inconveniente e vi ho proposto una pena diversa per la semplice cospirazione ed una pena maggiore quando ad essa si aggiungono anche atti preparatorii. Quando all'opinione degli autori io non ho che a riferirmi a quanto ebbi già l'onore di farvi presente.

L'opinione del Pellegrino Rossi e del Beccaria è appunto favorevole a quanto noi vi abbiamo proposto. In regola generale non si punisce il semplice concerto e gli atti preparatorii, ma la società ne ha il diritto, e questo non solo può, ma deve esercitarlo quando la sua sicurezza lo esige. Quanto agli assurdi ai quali noi andremmo incontro con questa legge, l'onorevole relatore non ne ha accennato che uno solo. Ha detto: supponete che si ordisca una cospirazione contro la vita di un sovrano in vari paesi, nel nostro, nella Svizzera ed altrove; vi si scopre la congiura, si procede contro i cospiratori; che cosa ne avverrà? Se la vostra legge è approvata, ne risulta che i nostri concittadini saranno puniti, e i concittadini della libera Elvezia non lo saranno, come non lo saranno neppure quelli di un altro paese.

Non farò che ripetere quanto fu già detto da altri, dichiarando che nulla in ciò io scorgo d'assurdo o di strano.

È cosa costante che tutti i reati debbono essere giudicati secondo le leggi dei paesi in cui quelli sono commessi; quindi, se un reato è commesso in diversi paesi dove vi sono diverse leggi, la punizione sarà diversa secondo le leggi del paese dove fu perpetrato.

Nè mi dica l'onorevole relatore della Commissione che questo può essere conforme ai principii di diritto, può essere legale, ma non mancherà tuttavia di produrre una somma sensazione il vedere che per un medesimo reato, per una stessa cospirazione i nostri con-

cittadini sarebbero puniti e gli altri in un altro paese andrebbero assolti.

Nulla vi ha in ciò da maravigliarsi, tornerebbe anzi a nostra lode, perchè un paese è tanto più onorato e tanto più pregevole ne sono le leggi quanto più tutelasi la moralità pubblica.

Io non vorrei certo che per lo stesso reato i micidiali fossero sottoposti quivi ad una pena tremenda, e che in un altro paese fossero puniti con una pena più leggera, perchè la gravità della pena fa sempre supporre un'immoralità nel paese medesimo ed un grande incentivo a commettere i reati; e quindi, dove veggo che quelle sono severe, ne induco la conseguenza che vi sono molti facinosi; dove invece le pene sono miti, ivi trovasi, a mio avviso, moralità ed incivilimento.

Ma tra un paese che colpisca di pena un reato, e un altro che ciò non faccia, io preferisco d'assai il primo.

Non si sgomenti dunque la maggioranza della Giunta dell'effetto che dovrà fare nel mondo civile la disposizione della legge che noi vi proponiamo. Il nostro paese avrà il vanto di avere seguitato l'esempio che ci dava un re filosofo fin dal secolo scorso.

Vengo ora all'articolo 2, contenente l'apologia del regicidio.

Quest'articolo, come ben vede la Camera, e come fu già dimostrato da altri, è la conseguenza logica del precedente.

Dacchè noi abbiamo proposto una disposizione per impedire che propagarsi ed attecchisca la scellerata teoria dell'assassinio politico e del regicidio, e si traduca nei fatti, saremmo stati improvvidi ed illogici ove non avessimo cercato impedire che la medesima si diffonda cogli scritti e colla stampa.

Credo che non potrò meglio riferire il pensiero che ebbe il Ministero proponendovi quest'articolo, che col ripetere le parole dette dal signor Salvandy, relatore della Commissione, il quale riferiva sulla legge del 9 settembre 1835:

« Nous voulons (diceva egli), qu'il soit établi que ce qui est fixé par la loi comme un crime en action soit aussi crime en discours, que le panégyrique de ce qui est condamné par la législation publique soit flétri par l'opinion universelle. »

Ecco qual fu il pensiero per cui, dopo avere noi proposto una pena contro la cospirazione e gli atti preparatorii dell'assassinio politico, abbiamo pensato essere dover nostro d'impedire che questo crimine a cui ponevamo argine, venisse giornalmente lodato, e vi si desse un incentivo per mezzo della stampa.

Confesso che quest'articolo fu oggetto delle maggiori e più severe censure: eppure, o signori, credo che, se si esamina imparzialmente e con attenzione, non si potrà a meno di riconoscerlo scevro degli appostigli difetti, e mi sarà facile il provarlo.

Noi, determinando che si dovesse impedire l'apologia dell'assassinio politico, da che introducemmo nella legge una disposizione per impedirne il complotto e la preparazione, abbiamo dovuto esaminare se la nostra legge

sulla stampa non abbisognasse di qualche temperamento, allo scopo di migliorarla, e ci occupammo dell'articolo 24 della legge stessa.

Questo, come ognuno sa, fu desunto dalla legge francese.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1819 puniva gli oltraggi alla moralità pubblica, alla religione e ai buoni costumi, colla pena del carcere da un mese ad un anno e con una multa di lire 200. Venute dopo il 1830 le prime offese contro l'autorità regia e contro la proprietà per i progressi del socialismo, ed avvertatisi alcuni tentativi di regicidio, si credette insufficiente una tale disposizione, e colla legge 9 settembre 1835, all'articolo 8, si stabilì che sarebbero puniti anche « toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois, toute apologie des faits prévus par la loi pénale, provocation à la haine contre les diverses classes de la société, » ecc., con facoltà ai tribunali di applicare anche il doppio della pena, secondo le circostanze. Quando si compilò la nostra legge sulla stampa si sono riuniti questi due articoli, e si sono fatti gli articoli 17 e 24 della medesima. Ma, convien dirlo, la compilazione non fu felice. Si è stabilita una pena contro gli attacchi alla proprietà, al giuramento, al rispetto dovuto alle leggi, e contro l'apologia dei fatti dal Codice penale dichiarati crimini o delitti, e non si è definito il crimine di apologia, non si è fissato un limite al *minimum* della pena. Io quindi, quando si dovette esaminare se questa disposizione era bastevole, lo dichiaro francamente, non dubitai punto che l'articolo 24 non contempni anche l'apologia dell'assassinio politico.

Ma in primo luogo si è dovuto riconoscere l'insufficienza della pena ivi stabilita. E difatti a termini di esso potrebbe l'apologia dell'assassinio, anche del proprio sovrano, punirsi semplicemente con un giorno d'arresto o due lire di ammenda. Ora, signori, io domando se sia possibile, mentre noi proponiamo una pena per impedire il reato di cospirazione contro la vita dei sovrani esteri, che si possa lasciare nella legge la possibilità che un magistrato condanni per l'apologia dell'assassinio del proprio sovrano a così minime ed insignificanti pene.

Figuratevi, o signori, che un giornale abbia commesso questo reato di apologia con le circostanze più gravi, e, come diceva, anche per il tentato assassinio del proprio sovrano. S'istruisce il processo: voi vedete una Corte d'appello raccolta per giudicare; vedete i giurati chiamati per dare il loro verdetto; vedete un apparato come se si trattasse di una causa capitale; emana quindi la sentenza, e questa condanna ad un giorno d'arresto e a due lire di ammenda! Ma non sarebbe questo uno scherno della disposizione stessa della legge? Non vi ha chi non veda il grave scandalo che ne risulterebbe, e quali potrebbero esserne le funeste conseguenze.

Mi si dirà non essere da temersi che questo possa succedere, e che i magistrati non discenderebbero mai

al *minimum* della pena e condannerebbero ad una pena proporzionata alla gravità del reato; poichè hanno la latitudine fino ad un anno di carcere, è da credersi che userebbero di questa latitudine per condannare ad una pena maggiore. Io ne sono d'accordo; ma, o signori, vi prego di considerare che non vi ha cosa più pericolosa per un paese di quella di dover sperare che le sentenze dei magistrati correggano il difetto della legge. Io lo ripeto, sono convinto che i magistrati non darebbero mai luogo a questo sconcio di vedere condannato ad un giorno d'arresto e a due lire di multa colui che avesse fatta l'apologia del regicidio, del parricidio, del più grave reato; ma, dico, guai a quel paese che deve calcolare sull'arbitrio dei magistrati per correggere un difetto della legge!

Quindi era dover nostro di porvi riparo, e lo dovevamo tanto più che la legge, se commina una pena minima, la misura dal valore legale del reato, e quindi si può dire che non creda poi così grave il reato d'apologia, dacechè lascia la facoltà ai tribunali in qualche caso di punirlo con semplici pene di polizia. Ecco uno dei primi motivi per cui abbiamo dovuto pensare a correggere l'articolo 24. A questo si aggiungeva il difetto di definizione del reato d'apologia. Tanto la legge francese quanto l'articolo 24 della nostra legge sulla stampa puniscono l'apologia dei fatti qualificati crimini o delitti dal Codice penale.

Ma quando si verifica questo reato? Quali sono gli estremi per determinarlo? La legge francese non l'ha dichiarato, e quindi era nell'arbitrio dei tribunali di farlo secondo il proprio sentire: essi dovevano consultare, per determinare gli estremi del reato, non il Codice penale, ma bensì i dizionari; inconveniente da cui derivarono gravi scandali.

Difatti noi abbiamo veduto in Francia assolutorie scandalose per apologia di fatti qualificati crimini o delitti, ma, signori, abbiamo anche veduto delle condanne che non erano più edificanti. Potrei citarvene molte; mi limiterò ad una sola: la condanna del giornale *La Mode*, che emanò dalla Corte d'assise della Senna con giudicato del 10 gennaio 1837.

Questo periodico fu processato: 1° per avere glorificato l'insurrezione della Vandea; 2° per avere criticato l'azione della giustizia nel reprimere la insurrezione medesima.

Ecco gli articoli incriminati, e voi vedrete se nell'interesse stesso degli accusati e della libertà, a nome della quale s'impugna la spiegazione che vi proponiamo dell'articolo 24 della legge sulla stampa, si possa respingere la nostra proposta:

« Art. 1. La Providence a voulu que l'héroïque Vendée sentit sur sa poitrine la batonnette d'un soldat.

« Art. 2. La Providence a voulu que les serviteurs de la vieille monarchie expiassent dans les fers leur loyauté et leur dévouement. »

Espressioni poetiche e generiche l'una e l'altra; eppure in mancanza di una definizione, lasciandosi all'arbitrio dei giudici di definire l'apologia e consultare i

dizionari per stabilirne il vero senso, il giornale *La Mode* fu condannato a un mese di carcere ed a 3000 lire di multa.

Quindi la mancanza di definizione ora torna a danno della cosa pubblica, poichè si ebbero assolutorie scandalose; ora a danno, e non minore, dei privati, poichè si ebbero condanne non meglio fondate.

Noi dunque dovremmo persuaderci che, volendo reprimere efficacemente l'apologia dell'assassinio politico, non dovevamo lasciare nella legge la possibilità di una condanna ad una semplice pena di polizia, e dovevamo darne la definizione.

Ecco, o signori, i motivi dai quali fummo mossi a modificare in questa parte l'articolo 24 della legge sulla stampa. Però quest'articolo è stato oggetto di gravi censure, e l'onorevole relatore, nella sua relazione, finì per dire che esso non ha trovato difensori nella Commissione; nessuno volle che, nell'interesse degli accusati, succedesse quello che già successe al giornale *La Mode*; nessuno volle che, nell'interesse della morale, s'impedisse mai che l'apologia del regicidio o del parricidio potesse essere punita con qualche lira di multa e con un giorno d'arresto.

Si è poi censurata la redazione del progetto, e si è detto in primo luogo che non era necessario di far menzione dell'assassinio politico.

Signori, dichiaro schiettamente che quando esaminai se l'articolo 24 della legge sulla stampa fosse sufficiente, non ho dubitato neppure un momento che quest'articolo rifletteva anche l'assassinio politico; ma mentre noi stavamo preparando il progetto che vi abbiamo rassegnato, vi fu un processo contro il giornale *Il Pensiero*, che si stampava ad Oneglia, appunto per apologia dell'attentato del 14 gennaio. Il direttore ed il gerente del medesimo opposero non potersi procedere contro di loro, perchè, essendo il giornale accusato di avere fatto l'apologia d'un fatto seguito all'estero, che non poteva essere punito dal Codice penale, non era applicabile al caso concreto l'articolo 24 della legge sulla stampa.

Io ho creduto, come credo tuttora, infondata questa eccezione, dappoichè la legge non vieta l'apologia dei fatti puniti dal nostro Codice penale, ma dei fatti qualificati in genere crimini e delitti; tuttavia la sessione d'accusa avendo respinto la teoria messa innanzi dagli imputati, questi denunciarono la sentenza alla Corte di cassazione, e la causa era pendente nanti la medesima quando noi abbiamo dovuto presentare il nostro progetto.

Ora, signori, a fronte di una opposizione così formale, mentre si attendeva la decisione della Corte di cassazione intorno a quella questione, dovevamo noi prescindere dal prevenire legislativamente ogni dubbio per l'avvenire? Su cosa di tanto momento noi credemmo debito nostro di eliminare ogni incertezza. Non ignoro che la Corte di cassazione ha deciso che l'articolo 24 concerne anche l'assassinio politico, commesso all'estero, perchè essa vieta non solo l'apologia dei fatti pu-

niti dal Codice penale, ma di quelli che in genere sono da esso qualificati crimini e delitti.

Ma ciò nonostante parmi conveniente che questa spiegazione sia mantenuta nella legge, perchè, nel modo stesso che la questione si è sollevata dal giornale *Il Pensiero*, potrebbe anche sollevarsi altra volta. È vero che la Corte ha deciso nel senso da noi sostenuto, ma ciò non impedirebbe che altra volta la questione fosse riprodotta e potesse avere un'altra soluzione.

Credo poi ciò necessario tanto più, e prego la maggioranza della Commissione ad avere presente la mia osservazione, che quando noi non contemplammo specialmente nella legge l'assassinio politico, la disposizione che noi vi proponiamo perchè sia limitato il *minimum* della pena, e sia adottata una speciale definizione, dovrebbe necessariamente abbracciare tutti i casi contemplati nell'articolo 24, mentre noi non vorremmo modificare quell'articolo se non per quanto riguarda il reato anzidetto. Perciò anche per questo riflesso è indispensabile la proposita spiegazione.

Si disse che non si sarebbe dovuto estendere la definizione fino a comprendere la semplice scusa dell'assassinio politico. E quivi io dichiaro che la minoranza della Commissione avendo essa pure proposta la soppressione di tale parola, quando verremo alla discussione degli articoli il Ministero è disposto ad accettare in massima la modificazione da essa proposta, nel caso in cui sopprimasi; perchè credasi che ciò sia sottinteso nella proibizione dell'apologia; ma se mai se ne volesse la soppressione per limitare l'estensione della disposizione della legge, io sarei obbligato di pregare la minoranza della Commissione di volere ponderare le gravi conseguenze che ne deriverebbero. Voi dite che vi è apologia quando sia lodato, approvato, o giustificato il reato; ora, se non parlate della scusa, vedete bene che la legge diviene illusoria. Si parlerà del più grave reato; si dirà: io sono lontano dal lodarlo, dall'approvarlo o dal volerlo giustificare, ma pure colui che l'ha commesso è degno di scusa, per questa considerazione o per quest'altra: e quindi, sotto l'apparenza di volerlo scusare, se ne farà impunemente l'esplicita apologia.

Quindi, quando si voglia sopprimere la scusa perchè si creda sottintesa, potremo andare d'accordo ove lo si dichiarerà espressamente; ma quando si volesse sopprimerla perchè si voglia permettere, noi non lo potremmo perchè la legge si renderebbe illusoria.

Ma vi ha di più: per gli altri reati la scusa non sarebbe permessa, mentre la sarebbe per l'assassinio politico.

Si è da ultimo censurata la parola *apologia indiretta*, dicendo con essa rendesi la legge talmente insolita che non si potrebbe senza inconvenienti gravissimi accettare.

Prima di tutto debbo osservare che le censure mosse a questa parola *indiretta* non furono forse troppo generose e sincere.

Se noi avessimo proposto solamente che fosse punita

l'apologia diretta ed indiretta, certamente si sarebbero potuti temere i pericoli, cui si accennava all'unico scopo di trovare a ridire alla redazione della legge: ma noi vi abbiamo detto che cosa intendiamo per apologia indiretta, vi abbiamo detto: « è punita l'apologia, quando l'autore parla in nome proprio, è anche punita, quando egli fa l'approvazione o la giustificazione riproducendo gli scritti altrui. » E questo è così vero, o signori, che noi non incontriamo difficoltà se, tolta la parola *indiretta*, si lasci la dichiarazione: esservi apologia non solo quando lo scritto emana direttamente dall'accusato, ma anche quando egli riproduce gli altrui scritti.

Mi sia qui permesso citare un fatto per giustificare l'essersi da noi previsto il caso della apologia che si fa indirettamente riproducendo gli altrui scritti.

Si è già molto parlato nel corso di questa discussione del processo che fu fatto contro *La Ragione* per l'apologia dell'attentato del 14 gennaio. Quest'apologia fecesi appunto inserendo nel giornale uno scritto altrui, cioè una corrispondenza, nella quale si cercava, se non a giustificare, almeno ad approvare l'attentato. Essa era preceduta da alcune linee del gerente, in cui si diceva: « noi siamo lungi dall'approvare l'esecrando attentato, tuttavia per debito di cronisti riportiamo la corrispondenza che abbiamo avuta. »

Nella corrispondenza poi si tesseva il panegirico dell'attentato e dell'autore del medesimo. Si iniziò adunque la causa e l'abile difensore della *Ragione* voleva che si ponessero ai giurati due questioni distinte: *se fosse il giornalista quello che aveva commesso il reato dell'apologia dell'assassinio politico; se questo reato esistesse poi nella corrispondenza*. Il Ministero pubblico, che sapeva quali potevano essere le conseguenze di questa distinzione delle due questioni, e vedeva che avrebbe forse potuto verificarsi il caso che il gerente del giornale venisse condannato, per avere stampato inavvertentemente la corrispondenza, ad una pena di polizia, alla quale accennava poc'anzi, non volle aderire a che si ponessero le due questioni, e sostenne che il reato di apologia si commetteva tanto collo scritto proprio del giornalista, quanto colla riproduzione di uno scritto altrui. Voi sapete l'esito di quella causa, e forse egli è a questa opposizione del Ministero pubblico che si ponessero le due questioni, che il medesimo è in gran parte dovuto. Ora io domando se in presenza di questi fatti che erano a nostra cognizione, volendo noi fare una legge seria e non illusoria, avremmo potuto astenerci di spiegare nella medesima che il reato della apologia dei fatti qualificati crimini o delitti, si commette non tanto quando il gerente del giornale parla a nome proprio, quanto allorchè inserisce una corrispondenza o uno scritto qualunque che contenga la lode o l'approvazione.

Ma si è detto generalmente: badate a quali conseguenze voi arriverete col punire anche l'apologia indiretta, con la riproduzione cioè degli scritti altrui; non sarà più lecito neppure di riferire la storia.

A quelli che muovono tale appunto, noi ricorderemo

ciò che la maggioranza della Giunta poneva in principio della sua relazione: non vi è reato, se non vi è dolo e danno. Quindi non credo che mai si potrebbe dichiarare esistervi il reato di apologia, quando non si faccia altro che riferire un brano qualunque della storia antica, senza che vi sia dolo, senza cioè che vi sia con ciò animo di volere in modo indiretto approvare ciò che la legge qualifica crimine o delitto.

Parmi pertanto di avere sufficientemente giustificato l'articolo 2 della legge propostavi. Un provvedimento era necessario; non potevasi fare altrimenti che definire il reato, e vedere modo ad un tempo di togliere la possibilità che si applicasse una pena, la quale sarebbe stata una derisione, anzichè una punizione del reato.

Mi rimane a parlare ancora dei giurati; ma avrò poco a dire, essendo questo terzo punto della questione già stato maestrevolmente svolto da altri oratori, ed in gran parte anche dal presidente del Consiglio.

Che i giurati, come sono ora organizzati, non corrispondano alla loro missione, è disgraziatamente un fatto ammesso da tutti. Quindi, nel mentre che noi abbiamo compilate disposizioni per reprimere la perversa teoria dell'assassinio politico, era nostro debito di esaminare se le pene da noi propostevi sarebbero applicate sicuramente e quali dovevano essere i provvedimenti per conseguire tale intento. Due unicamente erano i mezzi coi quali noi potevamo assicurare una maggiore efficacia alle disposizioni della legge repressiva sulla stampa: o togliere questo reato dalla competenza dei giurati, oppure riformare questi ultimi per guisa che non fallissero al loro scopo. Il primo mezzo non era nè nel pensiero, nè nella volontà del Governo: rimaneva quindi unicamente la riforma dei giurati. In teoria, la scelta dei giurati per mezzo della sorte è generalmente riconosciuta insufficiente al suo scopo, e vi si è già dimostrato nelle precedenti sedute quali ne furono le pratiche conseguenze. Io non ritornerò sui calcoli statistici; se dovessi ancora aggiungere un'osservazione direi che alla statistica dei processi che furono fatti potrebbe forse con qualche utilità della quistione aggiungersi quella dei processi che si ommise di iniziare, appunto perchè i risultati di quelli che furono promossi scongiurarono dal tentarne la prova.

Riconosciuto adunque che non può ammettersi nei giurati la sola sorte non rimanevano che due mezzi: le categorie o la indicazione per mezzo di una scelta.

Quanto alle categorie io dichiaro che in principio ed in teoria le trovo eccellenti, come quelle che potrebbero rassicurare maggiormente; ma, quando si venga poi alla pratica applicazione, grandi si riconoscono le difficoltà per attuarlo e maggiori ancora per farlo funzionare.

So che alcuni deputati intendono di proporre l'introduzione delle categorie; io desidero che possano trovare mezzi per porle in pratica, e quando giungessero a trovare un sistema di categorie atto a darci giurati capaci, morali, incorruttibili come si desiderano, io farei

loro le mie congratulazioni, e fin d'ora dichiaro che sarei lietissimo d'accettarlo; ma pur troppo non so darmi a credere che un tale problema possa in verun modo attuabile essere risolto, ed un'evidente prova di ciò l'abbiamo in che in quasi nessun paese sono stabilite le categorie, e perfino colà, dove per eccezione è in vigore un tale sistema, vi è poi ancora la scelta per mezzo di magistrati o d'altri agenti del Governo o di Commissioni. Se dunque non ci restava più la sorte, se non sono possibili le categorie, non restava che la scelta. Nella scelta poi, signori, debbo confessare che io non era libero, e mi spiego.

Già per due volte venne presentato a questa Camera un progetto d'organizzazione giudiziaria col sistema delle Assisie e dei giurati. L'uno e l'altro di questi progetti vennero sottoposte alla discussione degli uffici, e quindi di una Giunta. Sì gli uni che l'altra approvarono in amendue le volte il progetto, specialmente nella parte che concerne i giurati. Vero è che la prima volta che venne presentato lo schema, e nella prima Commissione, gli onorevoli Sineo e Di Revel furono contrari alla ammissione dei giurati; il primo perchè non credeva il sistema abbastanza liberale, ed il secondo, se non erro, perchè non istimava il paese ancora maturo per la estensione della competenza del giurì a tutti i reati: erano discordi nei motivi, ma furono concordi nella conclusione di respingere il sistema governativo; ma tolte queste parziali opposizioni, ed uffici e Commissioni l'approvarono.

Ora, producendo io questo progetto, doveva adottare un sistema diverso da quello che aveva già avuto favorevole l'opinione degli uffici e della Commissione? Io avrei creduto, in primo luogo, di mancare di riguardo alla Camera quando, mentre essa reiteratamente approvava questo sistema, fossi venuto producendone un altro. Io avrei anche fatto cosa meno conveniente producendo un altro sistema col dubbio se la Camera lo avrebbe gradito, mentre ne aveva uno, di cui la passata esperienza mi lasciava sperare la approvazione.

È vero, o signori, che si va dicendo come abbiasi a notare che nel progetto dell'organizzazione giudiziaria la competenza dei giurati era estesa anche ai reati comuni, e quindi non eravi uguale pericolo che il Governo potesse influire sulla scelta.

Signori, io credo che quest'opinione negli uni sia un errore e negli altri un pretesto.

Non posso immaginarmi che si voglia seriamente affermare che, per essere ai giurati commesso di giudicare non solo i reati di stampa, ma anche i reati comuni, il Governo non abbia poi a curarsi di cercare che siano nominate persone a lui favorevoli; egli è ovvio che qualunque partito crederà sempre che gli uomini che hanno le medesime sue opinioni siano le più capaci e le più morali. Quindi gli uomini che sono al potere crederanno sempre che i giurati scelti nella loro opinione siano i migliori non solo per giudicare i reati di stampa, ma anche per giudicare i reati comuni;

epperò, se vi ha pericolo che il Governo possa in un sistema qualunque influire nella scelta dei giurati, influirà egualmente sia che i giurati giudichino solo i reati di stampa, sia che giudichino anche i reati comuni.

Dunque, quando gli uffici e la Commissione della Camera davano la loro adesione alla proposta che noi facevamo sul modo di scelta dei giurati, dovevano necessariamente riconoscere che non vi era da temere tal cosa. D'altronde io credo che sono per lo meno esagerati i timori che si hanno sull'imparzialità della scelta fatta dalle Commissioni che è proposta nel progetto che vi abbiamo presentato.

Dapprima si è già detto da vari oratori; lo ha detto il Governo nel presentare il progetto, e deve ritenersi che sindaco e consiglieri tutti sono il prodotto dell'elezione, e quando non si avesse fiducia nell'elezione si disconoscerebbero i principii che ci reggono.

In secondo luogo, come mai si potrebbe credere che il Ministero avesse ad influire sulla scelta dei giurati? Io credo che un ministro che avesse il triste coraggio di ciò fare per mezzo dell'intendente o del sindaco non potrebbe più durare al suo posto nemmeno per pochi giorni.

Infine il ragguardevole numero dei giurati che deve essere scelto ogni sei mesi assicura sufficientemente l'indipendenza ed imparzialità della scelta, non essendo possibile credere che possano trovarsi, secondo il progetto della minoranza, seicento cittadini a Torino e Genova, e trecento nelle altre città, che abbiano la capacità di essere giurati, e siano, come si teme, così ligi al Governo da non presentare le necessarie guarantee di indipendenza.

Ad ogni modo, siccome la minoranza della Commissione ha presentato un progetto, col quale crede che possa maggiormente assicurarsi l'imparzialità e l'indipendenza dei giurati, noi dichiariamo di non avere difficoltà di aderire anche a questa proposta. Io credo che quella presentata dal Governo fosse ben lungi dall'essere così viziosa come piacque asserirlo a taluno; tuttavia altra non essendo la nostra mira che di avere giurati capaci, imparziali ed indipendenti, perciò ci accosteremo a questa o ad altre proposte, le quali, senza distruggere il principio che informa il nostro progetto, tendano a migliorarne le disposizioni.

Signori, io odo dire e leggo sovente che il Piemonte è chiamato ad alti destini, e che ha una grande e sublime missione a compiere: io lo credo e non dubito che egli riesca a raggiungere quella meta cui sono i suoi sforzi rivolti, malgrado le difficoltà che all'interno ed all'estero possano ai suoi passi opporsi.

Ma perchè il Piemonte possa mandare a compimento l'alto suo mandato non basta che sia forte in guerra, assennato ed accorto in pace, conviene che egli sia pure e in pace e in guerra morale e virtuoso.

Accogliete pertanto la proposta che noi vi facciamo per tutelare viemaggiormente e fortificare il senso morale del popolo nostro, e voi farete non solo opera legis-

TORNATA DEL 19 APRILE 1858

lativamente giusta, ma benanco un atto altamente politico ed italiano. (*Segni di approvazione*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge: Pena

per la cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa affidata al sindaco e a due consiglieri comunali.
